

**ARPAT**

Agenzia regionale  
per la protezione ambientale  
della Toscana

Decreto dirigenziale del Direttore amministrativo

N. 32 del 01.08.2013

*Proponente: Dott.ssa Paola Querci*

*Direzione Amministrativa*

*Pubblicità/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione integrale (sito internet) -*

*Visto per la pubblicazione - Il Direttore generale: Ing. Giovanni Barca*

*Dirigente Responsabile del procedimento: Dott.ssa Paola Querci*

*Estensore: Dott.ssa Katia Prandi*

  
**IL DIRETTORE TECNICO**  
Andrea Poggi

**Oggetto: Modifica al Capitolato Generale d'oneri, adottato con decreto del Direttore generale n. 34/2008 e modificato con successive determinazioni del Direttore amministrativo nn. 46/2008, n. 81/2008 e n. 2/2010.**

**ALLEGATI N°: 1**

Denominazione	Pubblicazione	Tipo di supporto
Allegato 1 - Capitolato Generale d'oneri	Integrale	Cartaceo

**Natura dell'atto: immediatamente eseguibile.**

## Il Direttore amministrativo

Vista la L.R. 22 giugno 2009 n° 30 avente per oggetto “Nuova disciplina dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana (ARPAT);

Visto il decreto del Direttore generale n. 161 del 18.05.2011 e n. 170 del 31.05.2011, con il quale la sottoscritta è stata nominata Direttore Amministrativo dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana;

Visto il decreto del Direttore generale n. 290 del 14.12.2011 con il quale viene confermata l’avocazione, da parte del Direttore Amministrativo della responsabilità del Settore Provveditorato e del Settore Bilancio e Contabilità;

Ricordato che con decreto del Direttore generale n. 34 del 6.02.2008 è stato approvato il Capitolato Generale d’oneri finalizzato a disciplinare i contratti di forniture e servizi stipulati da ARPAT per il suo funzionamento;

Atteso che con il medesimo atto veniva disposto che eventuali aggiornamenti ed adeguamenti del Capitolato sarebbero avvenuti con atto del Direttore Amministrativo;

Ricordato, altresì, che il Capitolato Generale d’oneri è stato modificato con Determinazioni del Direttore Amministrativo nn. 46/2008, n. 81/2008 e n. 2/2010, rispettivamente per allineare il Capitolato alla L.R.T. n. 38/2007, al D.Lgs n. 81/2008 e al Codice della Privacy D.Lgs n. 196/2003;

Preso atto che con D.P.R. del 5 ottobre 2010 n. 207 è stato emanato il Regolamento attuativo al Codice degli appalti, e che pertanto si rende necessario riallineare il Capitolato Generale d’oneri di ARPAT alla normativa entrata in vigore a giugno 2011, così come con decreto n.119 del 28.6.2012 è stato riallineato il Regolamento delle spese in economia dell’Agenzia ;

Preso atto, altresì che la normativa di settore è stata ulteriormente modificata dall’emanazione della legge n. 190/2012 e dal D.Lgs 192/2012, sì che si è resa necessaria anche una revisione del capitolato Generale d’oneri e delle procedure interne afferenti il sistema qualità dell’Agenzia (PG. 10);

Dato atto che in data 18.7.2013 è stata emessa la Procedura Gestionale PG SG10 (revisione 5) “Approvvigionamento e valutazione dei fornitori” che entrerà in vigore il 19.8.2013, la cui revisione si è resa necessaria per allineare la medesima sia al Regolamento di attuazione del Codice dei contratti pubblici DPR n. 207/2010 e s.m.i. , nonché di recepire alcune osservazioni avanzate dagli Enti certificatori, Accredia e Cermet, al sistema di valutazione dei fornitori;

Ritenuto di modificare il testo del Capitolato Generale d’oneri per le motivazioni sopra riportate come di seguito dettagliato:

- **Art. 1: Deposito cauzionale definitivo.** L’intero articolo è stato riformato in ragione dell’entrata in vigore del D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010, Regolamento attuativo al codice degli appalti, particolarmente sono stati inseriti i seguenti commi: *1. Ai sensi dell’art. 113 del codice*

dei contratti e dell'art 123 del Regolamento di attuazione; 2. In caso di raggruppamenti temporanei ai sensi dell'art. 37, comma 5, del Codice dei contratti, la cauzione è presentata, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale; 5. In caso di proroga/ripetizione della fornitura/servizio oltre termini contrattuali, la cauzione dovrà essere rinnovata, alle stesse condizioni previste nel presente articolo, per un periodo non inferiore alla proroga/ripetizione. 6. La cauzione definitiva cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o dell'attestazione di regolare esecuzione. 7. La cauzione definitiva dovrà essere costituita in una delle modalità di cui all'art. 75, comma 3 del Codice dei contratti. 11. La garanzia fidejussoria è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, secondo quanto previsto dall'art. 113, comma 3 del Codice dei contratti.

- **Art. 2: Periodo di prova.** Innalzamento a 6 (sei) mesi, anziché 4, del periodo di prova. Questa modifica si è resa necessaria al fine di consentire ad ARPAT un periodo più lungo di osservazione del corretto adempimento a scopo maggiormente cautelativo;
- **Art. 3: Durata del contratto, proroga, revisione prezzi e quinto d'obbligo.** L'articolo viene aggiornato in conformità al D.P.R. 207/2010 al punto 4: *In corso di esecuzione del contratto, l'Amministrazione, per il tramite del Responsabile del procedimento, può disporre la sospensione del contratto nei casi di cui all'art. 158, commi 2, 7 e 9, 159, commi 1 e 2, del Regolamento, può disporre la sospensione dell'esecuzione, in tutto o in parte, e il conseguente differimento dei termini contrattuali ai sensi dell'art. 159, commi 6 e 7 del Regolamento.* Viene, inoltre, inserito il seguente comma : Lett. B. *Ai fini dell'istruttoria di cui all'art. 115 D.Lgs 163/2006, oltre all'indice dei "prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati" pubblicato nel Bollettino mensile dell'Istituto Centrale di Statistica (ISTAT), si terrà conto dell'eventuale aumento del costo del personale e/o della materia prima, in quanto ritenuto più completo dal punto di vista istruttorio. Alla lett. C viene tolta la seguente frase: e/o dall'ESTAV centro, ai sensi dell'art. 15 della L.R. n. 70/2005, in quanto riferita ad un articolo soppresso.*
- **Art. 5: Modalità di ordinazione e di consegna.** Viene soppressa la seguente frase: *In caso di urgenza le ordinazioni potranno essere effettuate anche telefonicamente ed in tal caso dovranno essere comunque confermate per iscritto,* in quanto questa procedura non corrisponde al Regolamento degli acquisti dell'Agenzia nè alla Procedura gestionale n. 10. L'intero articolo è stato, inoltre riformulato al fine di allinearlo alla normativa attualmente in vigore senza modificare la sostanza: 2. *Il peso massimo delle confezioni fornite dovrà essere conforme alle disposizioni del D. Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.*  
3. *La ditta fornitrice dovrà provvedere allo scarico della merce presso i luoghi di stoccaggio dell'Agenzia e non potrà avvalersi per tale operazione del personale dell'Amministrazione. Ogni operazione dovrà essere eseguita dal fornitore, ovvero dal corriere incaricato della consegna. Tutte le macchine, le attrezzature, i mezzi d'opera e i materiali necessari per l'esecuzione del servizio o della fornitura, dovranno essere conferite dall'impresa appaltatrice. E' fatto assoluto divieto al personale dell'impresa appaltatrice di usare attrezzature di Arpat, al cui personale è assolutamente vietato di cedere, a qualsiasi titolo, macchine, impianti, attrezzi, strumenti e opere provvisori.*  
*In via del tutto eccezionale, qualora quanto previsto nel punto precedente debba essere derogato per imprescindibili ragioni dipendenti dalle Strutture dell'Agenzia, qualsiasi cessione potrà avvenire solo su espressa e motivata autorizzazione scritta preventiva del Responsabile di*

Area/Struttura/Dipartimento o suo delegato; in questo caso, all'atto della presa in consegna delle macchine, attrezzature o di quant'altro eventualmente ceduto, l'impresa appaltatrice dovrà verificarne il perfetto stato e l'eventuale messa in sicurezza, assumendosi, da quel momento, ogni responsabilità connessa all'uso.

4. Qualora l'aggiudicazione riguardi od includa apparecchiature, nella fase di installazione, l'Impresa dovrà fornire gratuitamente la necessaria assistenza tecnica e tutto il materiale necessario per la definitiva messa a punto dello strumento e delle metodiche ad esso legate, nonché per l'ottimizzazione dell'attività dell'Agenzia in relazione all'organizzazione del lavoro. I lavori di installazione e di attivazione delle apparecchiature non dovranno interferire con le normali attività dell'Agenzia. A tal fine, l'aggiudicatario potrà essere chiamato ad eseguire, senza oneri per l'Amministrazione, le relative operazioni anche in giorni ed orari diversi da quelli ordinari.

5. Nel caso di acquisti plurimi (es. più di un'apparecchiatura della stessa o di diverso modello e/o tipologia), l'Agenzia si riserva di acquistare quanto aggiudicato in modo frazionato entro il termine di validità dei prezzi offerti.

6. Il trasferimento di proprietà dei beni avviene dopo la presa in carico (firma del d.d.t.) da parte del personale dell'Agenzia incaricato;

**- Art. 7: Valutazione dei fornitori.** Il presente articolo viene inserito ex novo in quanto previsto dalla norma UNI EN ISO 9001/2008 n. 7.4: *La valutazione e la rivalutazione dei fornitori sono effettuate sulla base delle evidenze oggettive risultanti dalla verifica di conformità dei beni e dei servizi forniti rispetto alle condizioni contrattuali.*

*La valutazione dei fornitori mediante il controllo della regolarità della fornitura/servizio, è effettuata dal RUP o dal DEC, ove nominato, considerando gli esiti del controllo e dell'avvenuto trattamento delle eventuali Non conformità rilevate al momento stesso del controllo; la valutazione può risultare **positiva o negativa.***

*La valutazione dei fornitori aggiudicatari delle procedure relative alle forniture di beni e servizi per le quali viene svolto il collaudo tecnico-amministrativo è effettuata dal RUP o dal DEC, ove nominato, oppure dalla commissione di collaudo prevista nello stesso paragrafo, considerando gli esiti del collaudo e dell'avvenuto trattamento delle eventuali Non conformità rilevate al momento stesso del collaudo; la valutazione può risultare **positiva o negativa.***

*Nei contratti di durata pluriennale di beni e servizi a somministrazione periodica, la valutazione del fornitore viene effettuata dal RUP o dal DEC, ove nominato, in sede di verifica di conformità del servizio/beni nel corso dell'esecuzione contrattuale, nei tempi e con le modalità previste dal Capitolato speciale di appalto, e si evidenzia nell'attestato di regolare esecuzione, nel certificato di pagamento e attraverso l'esito del trattamento delle eventuali non conformità; la valutazione può essere **positiva o negativa.***

*In relazione a quest'ultimo tipo di contratti, il fornitore viene **rivalutato a cadenza annuale come "idoneo"/ "non idoneo"**.*

*Il fornitore sarà considerato **"non idoneo"** nei seguenti casi:*

1. **grave inadempimento;** le ipotesi di grave inadempienza che possono determinare la risoluzione del contratto sono disciplinate dal Capitolato speciale di appalto, in ragione della natura e della complessità della prestazione;
2. **grave ritardo, che ha comportato la risoluzione del contratto disposta con apposito provvedimento;** l'ipotesi di grave ritardo si verifica qualora nel corso del rapporto

contrattuale l'ammontare delle penali abbia superato la soglia del 10% dell'importo contrattuale come previsto dall'art. 145 del Regolamento di attuazione del Codice dei contratti

- **Art. 7.1: Altre forme di monitoraggio e controllo delle forniture:** *Al fine di monitorare l'andamento delle forniture, l'Agenzia può prevedere la possibilità di effettuare audit di seconda parte presso il fornitore, aventi ad oggetto tutto ciò che, pur essendo presente nel capitolato, non è soggetto a verifica immediata da parte dell'Agenzia (fra le altre, ad esempio, le clausole ambientali e sociali). Le condizioni e le modalità di svolgimento degli audit di seconda parte sono previste nel Capitolato generale d'onere o fra le clausole di esecuzione contrattuale, in particolare per le forniture di beni e servizi che hanno influenza sulla qualità delle prove e tarature o su altri processi primari dell'Agenzia.*
  
- **Art. 7.2: Azioni risultanti dalla valutazione e rivalutazione:** *Il RUP, in coordinamento con il DEC, ove nominato, formula le proposte delle azioni risultanti:*
  - dall'eventuale esito negativo della valutazione del fornitore;
  - dall'eventuale "non idoneità" del fornitore risultante dalla sua rivalutazione.*Le proposte sono trasmesse al responsabile della struttura competente ai sensi del Regolamento delle spese in economia oppure al DG negli altri casi.*

*Nei casi in cui la **valutazione** del fornitore sia risultata **negativa**, saranno applicate le disposizioni previste nel **Capitolato Speciale d'Appalto** della relativa procedura di acquisizione del bene/servizio. Nei casi in cui dalla **rivalutazione annuale** il fornitore risulti "**non idoneo**", il medesimo non sarà invitato alle **procedure negoziate** di ARPAT per **due anni successivi** alla data del provvedimento con il quale è stata disposta la risoluzione contrattuale per forniture/servizi analoghi al contratto oggetto di inadempimento. Qualora il fornitore sia risultato come "**non idoneo**" in quanto abbia commesso **grave negligenza o malafede** nell'esecuzione del contratto affidato da ARPAT, si applicherà quanto previsto dalla vigente normativa.*
  
- **Art. 10: Fatturazione e pagamenti.** *Viene inserito il **comma 5**, in ragione dell'attuazione, a decorrere dal 1 gennaio 2013, del D.Lgs. 192/2012, recante "Modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, per l'integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE, come di seguito indicato: Ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192, recante "Modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, per l'integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, a norma dell'articolo 10, comma 1, della legge 11 novembre 2011, n. 180", viene stabilito che per i contratti stipulati dopo la data del 1/01/2013, i pagamenti saranno eseguiti entro 30 giorni dalla data di ricevimento fattura (farà fede il timbro di protocollo dell'Agenzia) o entro il maggior termine che sarà concordato espressamente con l'appaltatore, a mezzo mandato emesso dall'Agenzia. Nel caso di attrezzature il pagamento avverrà decorsi i 30 giorni o quelli ulteriori eventualmente concordati dalla data del collaudo avvenuto con esito favorevole. Viene cancellato il successivo **comma 6** in quanto contrastante con la normativa richiamata. Viene altresì inserito, nel rispetto della normativa sopra menzionata il **comma 7**: Ai sensi del Decreto legislativo sopra menzionato, in caso di mancato pagamento entro i termini stabiliti, il debitore è tenuto a corrispondere interessi moratori (che decorrono senza che sia necessaria la costituzione in mora) su base giornaliera pari al tasso applicato dalla BCE alle più recenti*

operazioni di rifinanziamento maggiorato di 8 punti percentuali.

- **Art. 11: Norme di sicurezza, responsabilità, rischi.** Il presente articolo è stato riformulato al fine di allinearlo con la normativa vigente in tema di sicurezza.
- **Art. 12: Contestazioni e penalità relative alla fornitura di beni.** Viene circoscritta la misura della penalità così come la stessa è prevista dal Regolamento di attuazione al Codice degli appalti (art. 145 D.P.R. 207/2010), inserendo la seguente frase: *sarà dovuta una penalità in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10%, nella misura che sarà stabilita nel capitolato speciale di appalto e nel contratto (ordine/contratto) in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo (ai sensi dell'art. 145 D.P.R. 207/2010).* La stessa frase viene inserita al punto C dello stesso articolo, nonché **all'Art. 14** punto A e punto B. **L'articolo 12** è stato modificato con l'introduzione della seguente frase: *le ipotesi di risoluzioni del contratto per grave inadempienza, sono disciplinate dal Capitolato speciale di appalto, in ragione della natura e della complessità della prestazione in luogo della dettagliata indicazione a priori delle ipotesi comportanti la risoluzione del contratto.*
- **Art. 13: Contestazioni e penalità relative all'appalto di servizi e di forniture con posa in opera.** Nel presente articolo sono state apportate le modifiche suindicate relative al calcolo delle penalità e sono stati riformulati i commi n. 8, n. 9 e n. 10: **8.** *Fatta eccezione per i ritardi nelle consegne o nell'esecuzione dei servizi, per cui la penalità è direttamente applicabile senza necessità di diffida o messa in mora (salvo il caso in cui l'affidatario abbia tempestivamente comunicato e documentato cause di forza maggiore), l'Agenzia in caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse, tali tuttavia da non comportare l'immediata risoluzione del contratto, contesta, in forma scritta via PEC inadempienze riscontrate ed assegna un termine, non inferiore a cinque giorni, per la presentazione di controdeduzioni e di memorie scritte. Trascorso tale termine, l'eventuale penale sarà applicata sulla base di un provvedimento dell'Agenzia, nel quale verrà data contezza delle eventuali giustificazioni addotte dal soggetto affidatario nonché delle ragioni per cui l'Agenzia ritiene di disattenderle.*  
*9. Nel caso di mancata o ritardata consegna o esecuzione le penali saranno applicate con semplice provvedimento amministrativo, senza necessità di preventiva intimazione o costituzione in mora del fornitore e senza bisogno di pronuncia giudiziaria.*  
*10. L'ammontare delle penalità è addebitato in conto fatture sui crediti dell'affidatario dipendenti dal contratto per merce regolarmente consegnata e ritirata. Mancando crediti o essendo insufficienti, l'ammontare delle penalità è addebitato su crediti dell'affidatario dipendenti da altri contratti in corso con l'Agenzia o sul deposito cauzionale, ove costituito.*  
**L'articolo 13** è stato modificato con l'introduzione della seguente frase: *le ipotesi di risoluzioni del contratto per grave inadempienza, sono disciplinate dal Capitolato speciale di appalto, in ragione della natura e della complessità della prestazione in luogo della dettagliata indicazione a priori delle ipotesi comportanti la risoluzione del contratto.*
- **Art. 14 Contestazioni e penalità' relative alla fornitura di apparecchiature, comprese quelle previste nei Service, ed all'assistenza post vendita:** *vedi modifiche indicate all'art. 12.*
- **Art. 18: Antimafia.** Viene soppressa la seguente frase: *Nelle more dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui al Libro II, capi I, II, III e IV del D.Lgs 159/2011, si applicano le seguenti.*

Viene pertanto inserita la seguente frase, in linea con la normativa vigente: *I nuovi controlli antimafia introdotti dal D.Lgs n. 159/2011 e s.m.i (D.Lgs. 218/2012) si effettuano nei confronti dei soggetti individuati dall'art. 85 del suddetto decreto.* Al successivo comma viene quindi indicato quale unico organo abilitato al controllo la *Prefettura*, e vengono soppressi i successivi commi n. 4, n. 5 e n. 6 in quanto non più rispettosi della normativa vigente: 4. *Qualora l'importo della fornitura/servizio sia inferiore ad € 155.000,00, IVA esclusa, ad eccezione dell'incombenza prevista dal precedente punto 3 (mod GAP), non sarà attivata alcuna procedura, così come disposto dal D.P.R. 252/1998, art. 1, comma 2, lett. E.* 5. *Qualora l'importo della fornitura/servizio, al netto dell'IVA, sia compreso tra € 155.000,00 e la "soglia comunitaria" l'Agenzia acquisirà, nelle forme previste dalla normativa vigente nel tempo, il certificato C.C.I.A.A. riportante la cosiddetta "dicitura antimafia".* 6. *Qualora l'importo della fornitura/servizio, al netto dell'IVA, sia superiore alla "soglia comunitaria", l'Agenzia acquisirà, nelle forme previste dalla normativa vigente nel tempo, l'Informazione Prefettizia di cui all'art. 10 del D.P.R. 252/1998.*

- **Art. 19: Contratto di appalto.** Viene inserito il comma 2 come di seguito indicato: *La forma del contratto di appalto ai sensi dell'art. 6, comma 3, del d.l. 179/2012, convertito con modificazioni dalla l. 221/2012, deve essere "stipulato a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice o mediante scrittura privata".* Conforme a quanto precisato, l'A.V.C.P. con determina n. 1/2013 ha precisato che *"la forma elettronica è l'unica modalità ammessa per la stesura degli atti in forma pubblica amministrativa (a cura dell'ufficiale rogante o con atto pubblico notarile), mentre la forma cartacea resta legittima in caso di scrittura privata.* Questa modifica si è resa necessaria a seguito dell'entrata in vigore del decreto legge 179/2012 e s.m.i.

Viene quindi parzialmente modificato l'elenco dei documenti facenti parte integrante del contratto (*anche se non materialmente allegati*) al fine di allinearli con la normativa vigente: Il Capitolato Generale (*inserito : per quanto non modificato dal C.S.A.*); *La lettera d'invito alla gara* (frase soppressa in quanto la lettera d'invito attiene alla fase di gara e non di esecuzione contrattuale); *L'offerta (inserito: tecnica ed economica)* della ditta; *Il D.U.V.R.I.* (*inserito in quanto la sua mancanza, ove previsto, è causa di nullità del contratto*).

Viene inoltre inserito il punto n. 4: *Il contratto non può essere stipulato prima del decorso del termine dilatorio (c.d. stand still) di 35 giorni dalla comunicazione ai controinteressati di cui all'art. 79 D.Lgs 163/2006, così come previsto all'art. 11, comma 10, del suddetto decreto legislativo. Il cd. Stand still non opera nel caso in cui non vi siano altri offerenti, e per gli acquisti effettuati sul M.E.P.A.* Quest'ultima modifica si è resa necessaria al fine di determinare il rispetto del termine dilatorio per la stipula del contratto in tutte le procedure di gara ove siano presenti controinteressati, dalle procedure di gara svolte sul M.E.P.A. dove tale disciplina non opera per volontà del legislatore.

- **Art. 22: Diritto di accesso agli atti.** Viene soppressa la seguente frase al punto 1, lett. A: *L'elenco dei soggetti che hanno richiesto il bando di gara e/o il Capitolato Speciale nel caso di procedura aperta.* La modifica si è resa necessaria in quanto ARPAT in ragione della normativa

attualmente in vigore espleta gare attraverso sistemi telematici e nel caso di procedure aperte, tutti gli atti di gara sono reperibili nei suddetti siti, pertanto accessibili e visionabili da chiunque. Viene successivamente inserito il comma n. 4, al fine di allineare il capitolato alla normativa vigente: *L'accesso agli atti di gara è disciplinato dall'art. 13 e dall'art. 79 comma 5 quater del D.Lgs 163/2006.*

- **Art. 25: Clausola anticorruzione.** Viene adeguato il presente articolo al DPR 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2011, n. 165", come di seguito indicato:  
*Le imprese appaltatrici e i loro collaboratori, a qualunque titolo, sono tenuti al rispetto degli obblighi di condotta di cui al D.P.R. 16 aprile n 2013, n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2011, n. 165", in quanto applicabili, ed altresì a tenere un comportamento di estrema correttezza e di rigorosa buona fede, sia durante l'intero procedimento di gara, che sia nella fase di esecuzione del contratto. A tal fine, le Imprese appaltatrici assicurano l'adozione di misure idonee a garantire il rispetto della sopra citata normativa.*  
*Nel caso di violazione degli obblighi sopra richiamati sarà disposta la risoluzione di diritto del contratto e le Imprese appaltatrici saranno tenuti al risarcimento dei danni derivanti dalla risoluzione, nonché ai sensi e per gli effetti dell'art. 1382 C.C. al riconoscimento di una penale pari al 10% del maggior costo sostenuto da ARPAT per l'affidamento del contratto a terzi qualora.*  
*La risoluzione contrattuale è disposta qualora, in violazione degli obblighi di cui al DPR n. 62/2013 i soggetti di cui al precedente punto 1) abbiano:*
  - *commesso o commettano fatti, comunque connessi ovvero finalizzati a turbare il legale e trasparente svolgimento della gara, o la corretta ed utile esecuzione del contratto e, più specificatamente ma non esaustivamente, previsti e descritti dalle seguenti norme:*
    - A. *artt. 353 (turbata libertà di incanto), 346 (millantato credito), 640 (truffa), 648 (ricettazione), 629 (estorsione) C.P. e ciò in qualità di autori o di concorrenti, sia nel caso di reati consumati che tentati;*
    - B. *artt 323 (abuso d'ufficio) C.P. e 326 (rivelazione e utilizzazione di segreti d'ufficio) C.P., in qualità di istigatori o concorrenti, sia nel caso di reati consumati che tentati;*
    - C. *art. 321, in relazione artt. 318, 319 e 320 C.P. (corruzione attiva), e 322 (istigazione di corruzione) C.P., in qualità di autori o concorrenti, sia nel caso di reati consumati che tentati;*
  - *omesso di comunicare ai competente organi dell'Agenzia ogni eventuale richiesta di denaro, altre prestazioni od utilità ad essi, indebitamente ed in qualsiasi forma rivolta da amministratori, funzionari, o dipendenti dell'Agenzia stessa, per sé o per altri o richieste che possano rientrare nella previsione dell'art. 317 C.P.;*
  - *omesso di comunicare immediatamente agli organi dell'Agenzia di qualsiasi atto di -intimidazione commesso nei confronti della Ditta nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la corretta e regolare esecuzione.*
- **Art. 26: Norme generali e di rinvio.** Considerato che attualmente ARPAT svolge gare telematiche nelle quali viene chiaramente previsto che chi partecipa alla gara accetta le condizioni di cui alla disciplina di gara, nonchè di tutta la normativa in essa richiamata, viene soppressa la seguente fase: *al Capitolato Speciale od alla lettera – invito*. In ragione della procedura di acquisto vigente in ARPAT viene inserito nel medesimo punto la seguente frase: *al contratto di appalto, o al modulo di accettazione delle clausole di cui al capitolato generale.*

Preso atto, altresì, che l'intero Capitolato Generale è stato modificato inserendo all'interno dei vari articoli i compiti del Responsabile Unico del Procedimento e del Direttore dell'Esecuzione;

Ritenuto, quindi, di pubblicare la nuova versione del Capitolato Generale d'oneri così modificato nel sito Web dell'Agenzia all'indirizzo [www.arpat.toscana.it/urp/gare](http://www.arpat.toscana.it/urp/gare), affinché la stessa sia conosciuta ed applicabile a tutti i fornitori dell'Agenzia;

Visto il parere positivo di regolarità contabile in esito alla corretta quantificazione ed imputazione degli effetti contabili del provvedimento sul bilancio e sul patrimonio dell'Agenzia espresso dal Responsabile del Settore Bilancio e contabilità riportato in calce;

Visto il parere positivo di conformità alle norme vigenti, espresso dal Responsabile del Settore Affari generali, riportato in calce;

decreta

1. di apportare al Capitolato Generale d'Oneri (approvato con decreto del Direttore generale n. 34/2008 e successivamente modificato con Determinazioni del Direttore amministrativo n. 46/2008, n. 81/2008 e n. 2/2010), per le motivazioni tutte espresse in premessa, le modifiche indicate nella parte narrativa del presente provvedimento, così come di seguito indicato:
  - **Art. 1: Deposito cauzionale definitivo.** (inserimento) *1. Ai sensi dell'art. 113 del codice dei contratti e dell'art. 123 del Regolamento di attuazione; 2. In caso di raggruppamenti temporanei ai sensi dell'art. 37, comma 5, del Codice dei contratti, la cauzione è presentata, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale; 5. In caso di proroga/ripetizione della fornitura/servizio oltre termini contrattuali, la cauzione dovrà essere rinnovata, alle stesse condizioni previste nel presente articolo, per un periodo non inferiore alla proroga/ripetizione. 6. La cauzione definitiva cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o dell'attestazione di regolare esecuzione. 7. La cauzione definitiva dovrà essere costituita in una delle modalità di cui all'art. 75, comma 3 del Codice dei contratti. 11. La garanzia fidejussoria è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, secondo quanto previsto dall'art. 113, comma 3 del Codice dei contratti.*
  - **Art. 2: Periodo di prova.** (inserimento) 6 mesi; (soppresso) 4 mesi;
  - **Art. 3: Durata del contratto, proroga, revisione prezzi e quinto d'obbligo.** punto 4 (inserimento): *In corso di esecuzione del contratto, l'Amministrazione, per il tramite del Responsabile del procedimento, può disporre la sospensione del contratto nei casi di cui all'art. 158, commi 2, 7 e 9, 159, commi 1 e 2, del Regolamento, può disporre la sospensione dell'esecuzione, in tutto o in parte, e il conseguente differimento dei termini contrattuali ai sensi dell'art. 159, commi 6 e 7 del Regolamento.*  
Lett. B. (inserimento) *Ai fini dell'istruttoria di cui all'art. 115 D.Lgs 163/2006, oltre all'indice dei "prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati" pubblicato nel Bollettino mensile dell'Istituto Centrale di Statistica (ISTAT), si terrà conto dell'eventuale aumento del costo del personale e/o della materia prima;*  
Lett. C (soppresso) *e/o dall'ESTAV centro, ai sensi dell'art. 15 della L.R. n. 70/2005;*

- **Art. 5: Modalità di ordinazione e di consegna:** (soppresso) *In caso di urgenza le ordinazioni potranno essere effettuate anche telefonicamente ed in tal caso dovranno essere comunque confermate per iscritto;* (inserimento) 2. *Il peso massimo delle confezioni fornite dovrà essere conforme alle disposizioni del D. Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.*
3. *La ditta fornitrice dovrà provvedere allo scarico della merce presso i luoghi di stoccaggio dell'Agenzia e non potrà avvalersi per tale operazione del personale dell'Amministrazione. Ogni operazione dovrà essere eseguita dal fornitore, ovvero dal corriere incaricato della consegna. Tutte le macchine, le attrezzature, i mezzi d'opera e i materiali necessari per l'esecuzione del servizio o della fornitura, dovranno essere conferite dall'impresa appaltatrice.*
- E' fatto assoluto divieto al personale dell'impresa appaltatrice di usare attrezzature di Arpat, al cui personale è assolutamente vietato di cedere, a qualsiasi titolo, macchine, impianti, attrezzi, strumenti e opere provvisionali.*
- In via del tutto eccezionale, qualora quanto previsto nel punto precedente debba essere derogato per imprescindibili ragioni dipendenti dalle Strutture dell'Agenzia, qualsiasi cessione potrà avvenire solo su espressa e motivata autorizzazione scritta preventiva del Responsabile di Area/Struttura/Dipartimento o suo delegato; in questo caso, all'atto della presa in consegna delle macchine, attrezzature o di quant'altro eventualmente ceduto, l'impresa appaltatrice dovrà verificarne il perfetto stato e l'eventuale messa in sicurezza, assumendosi, da quel momento, ogni responsabilità connessa all'uso.*
4. *Qualora l'aggiudicazione riguardi od includa apparecchiature, nella fase di installazione, l'Impresa dovrà fornire gratuitamente la necessaria assistenza tecnica e tutto il materiale necessario per la definitiva messa a punto dello strumento e delle metodiche ad esso legate, nonché per l'ottimizzazione dell'attività dell'Agenzia in relazione all'organizzazione del lavoro. I lavori di installazione e di attivazione delle apparecchiature non dovranno interferire con le normali attività dell'Agenzia. A tal fine, l'aggiudicatario potrà essere chiamato ad eseguire, senza oneri per l'Amministrazione, le relative operazioni anche in giorni ed orari diversi da quelli ordinari.*
5. *Nel caso di acquisti plurimi (es. più di un'apparecchiatura della stessa o di diverso modello e/o tipologia), l'Agenzia si riserva di acquistare quanto aggiudicato in modo frazionato entro il termine di validità dei prezzi offerti.*
6. *Il trasferimento di proprietà dei beni avviene dopo la presa in carico (firma del d.d.t.) da parte del personale dell'Agenzia incaricato;*

**Art. 7: Valutazione dei fornitori.** Il presente articolo viene inserito ex novo in quanto previsto dalla norma UNI EN ISO 9001/2008 n. 7.4: *La valutazione e la rivalutazione dei fornitori sono effettuate sulla base delle evidenze oggettive risultanti dalla verifica di conformità dei beni e dei servizi forniti rispetto alle condizioni contrattuali.*

*La valutazione dei fornitori mediante il controllo della regolarità della fornitura/servizio, è effettuata dal RUP o dal DEC, ove nominato, considerando gli esiti del controllo e dell'avvenuto trattamento delle eventuali Non conformità rilevate al momento stesso del controllo; la valutazione può risultare **positiva o negativa**.*

*La valutazione dei fornitori aggiudicatari delle procedure relative alle forniture di beni e servizi per le quali viene svolto il **collaudo tecnico-amministrativo** è effettuata dal*

RUP o dal DEC, ove nominato, oppure dalla commissione di collaudo prevista nello stesso paragrafo, considerando gli esiti del collaudo e dell'avvenuto trattamento delle eventuali Non conformità rilevate al momento stesso del collaudo; la valutazione può risultare **positiva o negativa**.

**Nei contratti di durata pluriennale di beni e servizi a somministrazione periodica**, la **valutazione** del fornitore viene effettuata dal RUP o dal DEC, ove nominato, in sede di verifica di conformità del servizio/beni nel corso dell'esecuzione contrattuale, nei tempi e con le modalità previste dal Capitolato speciale di appalto, e si evidenzia nell'attestato di regolare esecuzione, nel certificato di pagamento e attraverso l'esito del trattamento delle eventuali non conformità; la valutazione può essere **positiva o negativa**.

In relazione a quest'ultimo tipo di contratti, il fornitore viene **rivalutato a cadenza annuale come "idoneo"/ "non idoneo"**.

Il fornitore sarà considerato **"non idoneo"** nei seguenti casi:

3. **grave inadempimento**; le ipotesi di grave inadempienza che possono determinare la risoluzione del contratto sono disciplinate dal Capitolato speciale di appalto, in ragione della natura e della complessità della prestazione;

4. **grave ritardo, che ha comportato la risoluzione del contratto disposta con apposito provvedimento**; l'ipotesi di grave ritardo si verifica qualora nel corso del rapporto contrattuale l'ammontare delle penali abbia superato **la soglia del 10%** dell'importo contrattuale come previsto dall'art. 145 del Regolamento di attuazione del Codice dei contratti

- **Art. 7.1: Altre forme di monitoraggio e controllo delle forniture:** Al fine di monitorare l'andamento delle forniture, l'Agenzia può prevedere nei capitolati speciali di appalto la possibilità di effettuare audit di seconda parte presso il fornitore, aventi ad oggetto tutto ciò che, pur essendo presente nel capitolato, non è soggetto a verifica immediata da parte dell'Agenzia (fra le altre, ad esempio, le clausole ambientali e sociali), con particolare riferimento alle forniture di beni e servizi che hanno influenza sulla qualità delle prove e tarature o su altri processi primari dell'Agenzia.
- **Art. 7.2: Azioni risultanti dalla valutazione e rivalutazione:** Nei casi in cui la **valutazione** del fornitore sia risultata **negativa**, saranno applicate le disposizioni previste nel **Capitolato Speciale d'Appalto** della relativa procedura di acquisizione del bene/servizio. Nei casi in cui dalla **rivalutazione annuale** il fornitore risulti **"non idoneo"**, il medesimo non sarà invitato alle **procedure negoziate** di ARPAT per **due anni successivi** alla data del provvedimento con il quale è stata disposta la risoluzione contrattuale per forniture/servizi analoghi al contratto oggetto di inadempimento. Qualora il fornitore sia risultato come **"non idoneo"** in quanto abbia commesso **grave negligenza o malafede** nell'esecuzione del contratto affidato da ARPAT, si applicherà quanto previsto dalla vigente normativa.
- **Art. 10: Fatturazione e pagamenti.** (inserito) **comma 5**, Ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192, recante "Modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, per l'integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, a norma dell'articolo 10, comma 1, della legge 11 novembre 2011, n. 180", viene stabilito che per i contratti stipulati dopo la data del 1/01/2013, i pagamenti saranno eseguiti entro 30 giorni dalla data di

*ricevimento fattura (farà fede il timbro di protocollo dell'Agenzia) o entro il maggior termine che sarà concordato espressamente con l'appaltatore, a mezzo mandato emesso dall'Agenzia. Nel caso di attrezzature il pagamento avverrà decorsi i 30 giorni o quelli ulteriori eventualmente concordati dalla data del collaudo avvenuto con esito favorevole. (soppresso) comma 6. (inserito) comma 7: Ai sensi del Decreto legislativo sopra menzionato, in caso di mancato pagamento entro i termini stabiliti, il debitore è tenuto a corrispondere interessi moratori (che decorrono senza che sia necessaria la costituzione in mora) su base giornaliera pari al tasso applicato dalla BCE alle più recenti operazioni di rifinanziamento maggiorato di 8 punti percentuali.*

- **Art. 11: Norme di sicurezza, responsabilità, rischi.** Il presente articolo è stato riformulato al fine di allinearlo con la normativa vigente in tema di sicurezza.
- **Art. 12: Contestazioni e penalità relative alla fornitura di beni.** (inserito) *sarà dovuta una penalità in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10%, nella misura che sarà stabilita nel capitolato speciale di appalto e nel contratto (ordine/contratto) in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo (ai sensi dell'art. 145 D.P.R. 207/2010).* La stessa frase viene inserita al punto C dello stesso articolo, nonché all'Art. 14 punto A e punto B. **L'articolo 12** è stato modificato con l'introduzione della seguente frase: *le ipotesi di risoluzioni del contratto per grave inadempienza, sono disciplinate dal Capitolato speciale di appalto, in ragione della natura e della complessità della prestazione in luogo della dettagliata indicazione a priori delle ipotesi comportanti la risoluzione del contratto.*
- **Art. 13: Contestazioni e penalità relative all'appalto di servizi e di forniture con posa in opera.** (riformulati) I commi n. 8, n. 9 e n. 10: 8. Fatta eccezione per i ritardi nelle consegne o nell'esecuzione dei servizi, per cui la penalità è direttamente applicabile senza necessità di diffida o messa in mora (salvo il caso in cui l'affidatario abbia tempestivamente comunicato e documentato cause di forza maggiore), l'Agenzia in caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse, tali tuttavia da non comportare l'immediata risoluzione del contratto, contesta, in forma scritta via PEC inadempienze riscontrate ed assegna un termine, non inferiore a cinque giorni, per la presentazione di controdeduzioni e di memorie scritte. Trascorso tale termine, l'eventuale penale sarà applicata sulla base di un provvedimento dell'Agenzia, nel quale verrà data contezza delle eventuali giustificazioni addotte dal soggetto affidatario nonché delle ragioni per cui l'Agenzia ritiene di disattenderle. 10. L'ammontare delle penalità è addebitato in conto fatture sui crediti dell'affidatario dipendenti dal contratto per merce regolarmente consegnata e ritirata. Mancando crediti o essendo insufficienti, l'ammontare delle penalità è addebitato su crediti dell'affidatario dipendenti da altri contratti in corso con l'Agenzia o sul deposito cauzionale, ove costituito. **L'articolo 13** è stato modificato con l'introduzione della seguente frase: *le ipotesi di risoluzioni del contratto per grave inadempienza, sono disciplinate dal Capitolato speciale di appalto, in ragione della natura e della complessità della prestazione in luogo della dettagliata indicazione a priori delle ipotesi comportanti la risoluzione del contratto.*

- **Art. 14: Contestazioni e penalità' relative alla fornitura di apparecchiature, comprese quelle previste nei Service, ed all'assistenza post vendita:** vedi modifiche indicate all'art. 12
  
- **Art. 18: Antimafia.** (soppresso) *Nelle more dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui al Libro II, capi I, II, III e IV del D.Lgs 159/2011, si applicano le seguenti.* (inserito) *I nuovi controlli antimafia introdotti dal D.Lgs n. 159/2011 e s.m.i (D.Lgs. 218/2012) si effettuano nei confronti dei soggetti individuati dall'art. 85 del suddetto decreto. Al successivo comma viene inserito: la Prefettura. Soppressi i commi: 4. Qualora l'importo della fornitura/servizio sia inferiore ad € 155.000,00, IVA esclusa, ad eccezione dell'incombenza prevista dal precedente punto 3 (mod GAP), non sarà attivata alcuna procedura, così come disposto dal D.P.R. 252/1998, art. 1, comma 2, lett. E. 5. Qualora l'importo della fornitura/servizio, al netto dell'IVA, sia compreso tra € 155.000,00 e la "soglia comunitaria" l'Agenzia acquisirà, nelle forme previste dalla normativa vigente nel tempo, il certificato C.C.I.A.A. riportante la cosiddetta "dicitura antimafia". 6. Qualora l'importo della fornitura/servizio, al netto dell'IVA, sia superiore alla "soglia comunitaria", l'Agenzia acquisirà, nelle forme previste dalla normativa vigente nel tempo, l'Informazione Prefettizia di cui all'art. 10 del D.P.R. 252/1998.*
  
- **Art. 19: Contratto di appalto.** (inserito) comma 2: *La forma del contratto di appalto ai sensi dell'art. 6, comma 3, del d.l. 179/2012, convertito con modificazioni dalla l. 221/2012, deve essere "stipulato a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice o mediante scrittura privata". Conforme a quanto precisato, l'A.V.C.P. con determina n. 1/2013 ha precisato che "la forma elettronica è l'unica modalità ammessa per la stesura degli atti in forma pubblica amministrativa (a cura dell'ufficiale rogante o con atto pubblico notarile), mentre la forma cartacea resta legittima in caso di scrittura privata. Viene modificato e integrato l'elenco dei documenti facenti parte integrante del contratto (anche se non materialmente allegati): Il Capitolato Generale (inserito : per quanto non modificato dal C.S.A.); (soppresso) La lettera d'invito alla gara; L'offerta (inserito: tecnica ed economica) della ditta; (inserito) Il D.U.V.R.I.*  
 Inserito il punto n. 4: *Il contratto non può essere stipulato prima del decorso del termine dilatorio (c.d. stand still) di 35 giorni dalla comunicazione ai controinteressati di cui all'art. 79 D.Lgs 163/2006, così come previsto all'art. 11, comma 10, del suddetto decreto legislativo. Il cd. Stand still non opera nel caso in cui non vi siano altri offerenti, e per gli acquisti effettuati sul M.E.P.A*
  
- Art. 22: Diritto di accesso agli atti.** (soppresso) punto 1, lett. A: *L'elenco dei soggetti che hanno richiesto il bando di gara e/o il Capitolato Speciale nel caso di procedura aperta.* (inserito) il comma n. 4: *L'accesso agli atti di gara è disciplinato dall'art. 13 e dall'art. 79 comma 5 quater del D.Lgs 163/2006.*

**Art. 25: Clausola anticorruzione.** Viene adeguato il presente articolo al DPR 62/2013 “Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2011, n. 165”, come di seguito indicato:

*Le imprese appaltatrici e i loro collaboratori, a qualunque titolo, sono tenuti al rispetto degli obblighi di condotta di cui al D.P.R. 16 aprile n 2013, n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2011, n. 165”, in quanto applicabili, ed altresì a tenere un comportamento di estrema correttezza e di rigorosa buona fede, sia durante l’intero procedimento di gara, che sia nella fase di esecuzione del contratto. A tal fine, le Imprese appaltatrici assicurano l’adozione di misure idonee a garantire il rispetto della sopra citata normativa.*

*Nel caso di violazione degli obblighi sopra richiamati sarà disposta la risoluzione di diritto del contratto e le Imprese appaltatrici saranno tenuti al risarcimento dei danni derivanti dalla risoluzione, nonché ai sensi e per gli effetti dell’art. 1382 C.C. al riconoscimento di una penale pari al 10% del maggior costo sostenuto da ARPAT per l’affidamento del contratto a terzi qualora.*

*La risoluzione contrattuale è disposta qualora, in violazione degli obblighi di cui al DPR n. 62/2013 i soggetti di cui al precedente punto 1) abbiano:*

- *commesso o commettano fatti, comunque connessi ovvero finalizzati a turbare il legale e trasparente svolgimento della gara, o la corretta ed utile esecuzione del contratto e, più specificatamente ma non esaustivamente, previsti e descritti dalle seguenti norme:*

*A. artt. 353 (turbata libertà di incanto), 346 (millantato credito), 640 (truffa), 648 (ricettazione), 629 (estorsione) C.P. e ciò in qualità di autori o di concorrenti, sia nel caso di reati consumati che tentati;*

*B. artt. 323 (abuso d’ufficio) C.P. e 326 (rivelazione e utilizzazione di segreti d’ufficio) C.P., in qualità di istigatori o concorrenti, sia nel caso di reati consumati che tentati;*

*C. art. 321, in relazione artt. 318, 319 e 320 C.P. (corruzione attiva), e 322 (istigazione di corruzione) C.P., in qualità di autori o concorrenti, sia nel caso di reati consumati che tentati;*

- *omesso di comunicare ai competente organi dell’Agenzia ogni eventuale richiesta di denaro, altre prestazioni od utilità ad essi, indebitamente ed in qualsiasi forma rivolta da amministratori, funzionari, o dipendenti dell’Agenzia stessa, per sé o per altri o richieste che possano rientrare nella previsione dell’art. 317 C.P.;*


- *omesso di comunicare immediatamente agli organi dell’Agenzia di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei confronti della Ditta nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la corretta e regolare esecuzione.*

- **Art. 26: Norme generali e di rinvio.** (soppresso) *al Capitolato Speciale od alla lettera – invito. (Inserito): al contratto di appalto, o al modulo di accettazione delle clausole di cui al capitolato generale.*

2. di approvare il Capitolato Generale d’oneri così modificato (all. 1) nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici, con efficacia a decorrere dal giorno 19/08/2013 data di entrata in vigore della revisione n. 5 della PG: SG. 010;

3. di pubblicare sul sito Internet dell'Agencia il testo del Capitolato Generale d'oneri così come lo stesso è stato modificato ed aggiornato e di darne partecipazione ai Coordinatori di Area Vasta;
4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcuna spesa a carico dell'Agencia;
5. di individuare quale Responsabile del procedimento ai sensi degli artt. 4 e segg. Della L. 241/90, la dr.ssa Paola Querci, Direttore Amministrativo di ARPAT;
6. di dichiarare il presente decreto immediatamente eseguibile, al fine di riallineare il Capitolato Generale di Arpat alla recente normativa in vigore, e di darne operatività con decorrenza dal 19/08/2013;


Il Direttore Amministrativo  
Dott.ssa Paola Querci



Settore Bilancio e Contabilità

Il Responsabile

Dott.ssa Paola Querci



Settore Affari Generali

Il Responsabile

Dott.ssa Marta Bachechi





## **CAPITOLATO GENERALE D'ONERI**

### **TITOLO I: DISPOSIZIONI CHE DISCIPLINANO L'ESECUZIONE DEI CONTRATTI IN GENERALE**

- Art. 1 deposito cauzionale definitivo
- Art. 2: periodo di prova
- Art.3: durata del contratto, proroga, revisione prezzi e quinto d'obbligo
- Art. 4: impossibilita sopravvenuta ed eccessiva onerosità'
- Art. 5: modalità' di ordinazione e di consegna
- Art. 6: la verifica di conformità' sulle forniture
- Art. 6.1: verifica di conformità' delle apparecchiature
- Art. 7: Valutazione e rivalutazione dei fornitori
- Art. 7.1: Altre forme di monitoraggio e controllo delle forniture
- Art. 7.2: Azioni risultanti dalla valutazione e rivalutazione
- Art. 8: disciplina del contratto estimatorio
- Art. 9: cessione del contratto e subappalto
- Art. 10: fatturazione e pagamento
- Art. 11: norme di sicurezza, responsabilità', rischi

### **TITOLO II: CONTENZIOSO**

- Art. 12: contestazioni e penalità' relative alla fornitura di beni
- Art. 13: contestazioni e penalità' relative all'appalto di servizi e di forniture con posa in opera
- Art.14: contestazioni e penalità' relative alla fornitura di apparecchiature, comprese quelle previste nei Service, ed all'assistenza post vendita
- Art. 15. inadempimento e risoluzione del contratto
- Art. 16: foro competente

### **TITOLO III: DISPOSIZIONI VARIE**

- Art. 17: vendita su campione
- Art. 18: antimafia
- Art. 19: stipulazione del contratto e documenti che fanno parte del contratto
- Art. 20: spese contrattuali
- Art. 21: applicazione legge 196/2003
- Art. 22: diritto di accesso agli atti
- Art. 23: cessione del credito
- Art. 24: forza maggiore
- Art. 25: clausola anticorruzione
- Art. 26: norme generali e di rinvio

## CAPITOLATO GENERALE D'ONERI

### TITOLO I

#### DISPOSIZIONI CHE DISCIPLINANO L'ESECUZIONE DEI CONTRATTI IN GENERALE

##### ART. 1 DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO

- 1 Ai sensi dell'art. 113 del codice dei contratti e dell'art 123 del Regolamento di attuazione, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali la ditta aggiudicataria dovrà costituire, entro la data fissata nella lettera di comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione, una cauzione definitiva, pari al 10% (diecipercento) arrotondato ai 50,00 € inferiori, dell'importo contrattuale della fornitura/servizio (IVA esclusa). L'Agenzia si riserva la facoltà di esonerare l'Impresa dal deposito cauzionale qualora l'importo della cauzione da prestare sia pari od inferiore ad € 5.000,00.
- 2 In caso di raggruppamenti temporanei ai sensi dell'art. 37, comma 5, del Codice dei contratti, la cauzione è presentata, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale.
- 3 In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.
- 4 La fidejussione o la polizza, intestata all'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana dovrà avere una scadenza posteriore di almeno 3 mesi rispetto a quella fissata per la scadenza del contratto.
- 5 In caso di proroga/ripetizione della fornitura/servizio oltre termini contrattuali, la cauzione dovrà essere rinnovata, alle stesse condizioni previste nel presente articolo, per un periodo non inferiore alla proroga/ripetizione.
- 6 La cauzione definitiva cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o dell'attestazione di regolare esecuzione.
- 7 La cauzione definitiva dovrà essere costituita in una delle modalità di cui all'art. 75, comma 3 del Codice dei contratti.
- 8 Il deposito cauzionale definitivo è dato a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale (salva comunque la risarcibilità del maggior danno),

dell'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle forniture e servizi nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'appaltatore, per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere E' fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

- 9 E' in facoltà dell'Agenzia di incamerare, in tutto od in parte, la cauzione definitiva per inosservanza degli obblighi contrattuali e per tutto quanto previsto al precedente punto 8, senza obbligo di preventiva azione giudiziaria.
- 10 Fatto salvo quanto previsto dal precedente punto 1, non è data facoltà alla ditta aggiudicataria di prescindere dal deposito di cui sopra, né in quanto ditta di notoria solidità, né in seguito a miglioramento del prezzo di fornitura.
- 11 La garanzia fidejussoria è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, secondo quanto previsto dall'art. 113, comma 3 del Codice dei contratti.
- 12 La cauzione dovrà necessariamente riportare la seguente appendice: "Il Fideiussore non godrà del beneficio della preventiva escussione dell'obligato principale ai sensi dell'art. 1944 del C.C., né della eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del C.C.. La fideiussione sarà operativa, entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante".

## **Art. 2: PERIODO DI PROVA**

- 1 Nei contratti di somministrazione e nei contratti di servizi a carattere pluriennale, L'Agenzia si riserva, dandone espressa indicazione nel Capitolato Speciale, un periodo di prova non superiore a 6 mesi per accertare la rispondenza dei prodotti aggiudicati e dei servizi appaltati alle proprie esigenze, nonché la rispondenza di quanto dichiarato dalla ditta in sede di gara.
- 2 Il periodo di prova decorrerà dalla data della prima consegna del prodotto aggiudicato o dal giorno di inizio del servizio appaltato. Per le apparecchiature/prodotti la decorrenza è fissata dalla data del collaudo/verifica di regolare esecuzione. Previa motivazione, il periodo di prova potrà essere rinnovato per una sola volta, al termine del quale dovrà essere espresso il giudizio definitivo.
- 3 In caso di esito negativo della prova, certificato da motivata e particolareggiata relazione del Direttore dell'esecuzione, previo espletamento del procedimento di cui all'art. 136 del Codice dei contratti, l'Agenzia, su proposta del Responsabile del procedimento, procede alla risoluzione del Contratto, senza che la ditta possa sollevare obiezioni.

- 4 Nel caso in cui la risoluzione del contratto sia da attribuirsi ad inadempimento dell'appaltatore, l'Agenzia ha diritto di valersi della cauzione nei casi di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 123 del Regolamento.
- 5 I costi relativi allo svolgimento della prova sono sopportati dall'Agenzia salvo che la prova abbia esito negativo per dolo o colpa dell'impresa.

### **Art. 3: DURATA DEL CONTRATTO, PROROGA, REVISIONE PREZZI E QUINTO D'OBBLIGO**

- 1 La durata del contratto, comprensiva dell'eventuale proroga contrattuale ai sensi dell'art. 29 del Codice dei contratti, è stabilita dai documenti di gara.
- 2 Il Contratto non è tacitamente rinnovabile e, pertanto, si intende disdetto alla naturale scadenza, salvo quanto di seguito previsto.
- 3 Al fine di garantire la continuità del servizio e/o della fornitura, nelle more delle procedure di aggiudicazione e stipulazione di un nuovo contratto, la ditta aggiudicataria avrà comunque l'obbligo di continuare la fornitura alle medesime condizioni contrattuali per un periodo di 180 giorni dalla data di scadenza naturale del Contratto, in presenza di espressa richiesta dell'Amministrazione.
- 4 In corso di esecuzione del contratto, l'Amministrazione, per il tramite del Responsabile del procedimento, può disporre la sospensione del contratto nei casi di cui all'art. 158, commi 2, 7 e 9, 159, commi 1 e 2, del Regolamento, può disporre la sospensione dell'esecuzione, in tutto o in parte, e il conseguente differimento dei termini contrattuali ai sensi dell'art. 159, commi 6 e 7 del Regolamento.
- 5 Per quanto concerne la disciplina dei prezzi, le parti si atterranno alle seguenti disposizioni:
  - A Se non diversamente previsto dal Capitolato Speciale, i prezzi rimarranno fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto. In mancanza dei dati della sezione centrale dell'Osservatorio dei contratti pubblici previsti dall'art. 7, comma 4, lett. C del Codice dei Contratti, o di altri obiettivi strumenti che consentano di valutare l'andamento dello specifico mercato cui è legata la fornitura od il servizio in questione, i prezzi saranno ancorati all'indice dei "prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati" pubblicato nel Bollettino mensile dell'Istituto Centrale di Statistica (ISTAT). L'indice iniziale sarà quello del mese nel quale comincerà effettivamente il servizio/fornitura:
    - Alla scadenza del 1° anno, se si sarà verificata una variazione in più od in meno eccedente il 3% rispetto all'indice iniziale, nell'anno successivo i prezzi saranno aumentati o ridotti di un importo pari alla percentuale di variazione.

- Alla scadenza del 2° anno, se si sarà verificata una variazione in più od in meno eccedente il 5% rispetto all'indice iniziale, nell'anno successivo prezzi saranno aumentati o ridotti di un importo pari alla percentuale di scostamento tra l'indice registrato alla scadenza del 1° anno e l'indice registrato alla scadenza del 2° anno.
  - Alla scadenza del 3° anno, se si sarà verificata una variazione in più od in meno eccedente l'8% rispetto all'indice iniziale, nell'anno successivo prezzi saranno aumentati o ridotti di un importo pari alla percentuale di scostamento tra l'indice registrato alla scadenza del 2° anno e l'indice registrato alla scadenza del 3° anno.
  - Alla scadenza del 4° anno, se si sarà verificata una variazione in più od in meno eccedente l'11% rispetto all'indice iniziale, nell'anno successivo i prezzi saranno aumentati o ridotti di un importo pari alla percentuale di scostamento tra l'indice registrato alla scadenza del 3° anno e l'indice registrato alla scadenza del 4° anno.
- B Ai fini dell'istruttoria di cui all'art. 115 D.Lgs 163/2006, oltre all'indice dei "prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati" pubblicato nel Bollettino mensile dell'Istituto Centrale di Statistica (ISTAT), si terrà conto dell'eventuale aumento del costo del personale e/o della materia prima;
- C Qualora, nel corso del contratto, il sistema di convenzioni per l'acquisto di beni e l'appalto di servizi delle Pubbliche Amministrazioni realizzato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 26 della Legge 488/1999 (CONSIP), comprendesse anche beni e servizi oggetto del contratto, in caso di prezzi superiori rispetto alle Convenzioni, le parti attiveranno apposito negoziato, con facoltà dell'Agenzia appaltante di recedere dal contratto senza l'applicazione di penalità, nel caso in cui la ditta aggiudicataria non accetti di ricondurre i propri prezzi e condizioni a quelli delle convenzioni Consip.
6. Nel caso in cui, nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dall'art. 311, commi 2 e 3, del Regolamento, si rendesse necessario, in corso di esecuzione, un aumento o una diminuzione del servizio o della fornitura, il soggetto aggiudicatario è obbligato ad assoggettarvisi fino alla concorrenza del quinto dell'importo iniziale del contratto, alle stesse condizioni economiche e contrattuali. Oltre tale limite, il soggetto aggiudicatario può richiedere la rinegoziazione delle condizioni da applicare alla parte eccedentaria del contratto. In caso di disaccordo non si farà luogo all'estensione contrattuale. In ogni caso, la ditta aggiudicataria non vanta alcun diritto all'estensione contrattuale, anche all'interno del quinto contrattuale.

**ART. 4: IMPOSSIBILITA' SOPRAVENUTA ED ECCESSIVA ONEROSITA'**

Si richiamano espressamente gli articoli 1463, 1464, 1467, 1664 e 1672 del Codice Civile.

#### **ART. 5: MODALITA' DI ORDINAZIONE E DI CONSEGNA**

1. Le ordinazioni saranno effettuate con ordini sottoscritti dal RUP. Essi riguarderanno le quantità e le tipologie di prodotto di volta in volta occorrenti, oppure l'intero quantitativo.
2. Il peso massimo delle confezioni fornite dovrà essere conforme alle disposizioni del D. Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. La ditta fornitrice dovrà provvedere allo scarico della merce presso i luoghi di stoccaggio dell'Agenzia e non potrà avvalersi per tale operazione del personale dell'Amministrazione. Ogni operazione dovrà essere eseguita dal fornitore, ovvero dal corriere incaricato della consegna. Tutte le macchine, le attrezzature, i mezzi d'opera e i materiali necessari per l'esecuzione del servizio o della fornitura, dovranno essere conferite dall'impresa appaltatrice.  
E' fatto assoluto divieto al personale dell'impresa appaltatrice di usare attrezzature di Arpat, al cui personale è assolutamente vietato di cedere, a qualsiasi titolo, macchine, impianti, attrezzi, strumenti e opere provvisori.
- In via del tutto eccezionale, qualora quanto previsto nel punto precedente debba essere derogato per imprescindibili ragioni dipendenti dalle Strutture dell'Agenzia, qualsiasi cessione potrà avvenire solo su espressa e motivata autorizzazione scritta preventiva del Responsabile di Area/Struttura/Dipartimento o suo delegato; in questo caso, all'atto della presa in consegna delle macchine, attrezzature o di quant'altro eventualmente ceduto, l'impresa appaltatrice dovrà verificarne il perfetto stato e l'eventuale messa in sicurezza, assumendosi, da quel momento, ogni responsabilità connessa all'uso.
4. Qualora l'aggiudicazione riguardi od includa apparecchiature, nella fase di installazione, l'Impresa dovrà fornire gratuitamente la necessaria assistenza tecnica e tutto il materiale necessario per la definitiva messa a punto dello strumento e delle metodiche ad esso legate, nonché per l'ottimizzazione dell'attività dell'Agenzia in relazione all'organizzazione del lavoro. I lavori di installazione e di attivazione delle apparecchiature non dovranno interferire con le normali attività dell'Agenzia. A tal fine, l'aggiudicatario potrà essere chiamato ad eseguire, senza oneri per l'Amministrazione, le relative operazioni anche in giorni ed orari diversi da quelli ordinari.
5. Nel caso di acquisti plurimi (es. più di un'apparecchiatura della stessa o di diverso modello e/o tipologia), l'Agenzia si riserva di acquistare quanto aggiudicato in modo frazionato entro il termine di validità dei prezzi offerti.
6. Il trasferimento di proprietà dei beni avviene dopo la presa in carico (firma del d.d.t.) da parte del personale dell'Agenzia incaricato.

## **ART. 6: LA VERIFICA DI CONFORMITA' SULLE FORNITURE**

1. La verifica di **conformità quantitativa** sulle forniture sarà così effettuata:
  1. per la rispondenza del numero dei colli inviati: con la firma del documento di trasporto.
  2. per la rispondenza dei quantitativi ordinati: le contestazioni dovranno essere effettuate entro un massimo di 8 giorni dalla firma del documento di trasporto (dal computo dei giorni sono esclusi il sabato ed i giorni festivi).
2. La verifica di **conformità qualitativa** della fornitura verrà effettuato dal Responsabile unico del procedimento o dal Direttore dell'esecuzione (ove nominato) indicato sull'ordine o da personale di cui il medesimo può avvalersi.
3. L'Agenzia si riserva la facoltà di far analizzare la merce presso Laboratori proprio e/o Istituti di propria fiducia al fine di verificare la corrispondenza del prodotto fornito alle prescrizioni di legge, a quelle previste dal Capitolato Speciale, o dichiarate dal fornitore in sede di gara. Il fornitore si obbliga ad accettare inderogabilmente i risultati di tali analisi. I campioni sono prelevati sempre in numero di tre, uguali nella misura ed omogenei nella composizione. Sugli involucri dei campioni si appongono sigilli dell'Agenzia e la firma del Direttore dell'esecuzione incaricato dell'operazione (o suo delegato) e del fornitore o del suo incaricato alla consegna che, nella circostanza, agisce in nome e per conto del venditore. Due campioni restano all'Agenzia, mentre il terzo è ritirato dal fornitore o da un suo incaricato. In caso di esito non favorevole o di mancata rispondenza anche parziale ai requisiti richiesti dall'Agenzia e/o dichiarati dalla ditta in sede di gara, le analisi saranno ripetute, con spese a carico del fornitore. Qualora, per la seconda volta, emergessero irregolarità, l'Agenzia si riserva la facoltà di sospendere la fornitura e di interrompere il rapporto contrattuale, ai sensi dell'art. 16 del presente Capitolato.
4. Agli effetti del controllo qualitativo, la firma apposta per ricevuta, non esonererà la ditta fornitrice dal rispondere ad eventuali fondate contestazioni che potrebbero insorgere all'atto dell'utilizzazione del prodotto ed in relazione ai vizi apparenti ed occulti del prodotto consegnato.
5. Nel caso non fosse possibile verificare tutte le merci all'atto dell'arrivo, l'Agenzia avrà diritto di effettuare le contestazioni sulla qualità dei prodotti forniti, anche a distanza di tempo dalla consegna (da concludersi entro sessanta giorni dalla consegna o entro il diverso termine indicato nel capitolato speciale di gara, escludendo dal computo dei giorni sono esclusi il sabato ed i giorni festivi), quando cioè all'apertura degli imballaggi e delle confezioni, ne sarà possibile il controllo. Si intende, infatti, che le singole somministrazioni saranno considerate ammesse solo quando saranno state dichiarate accettabili dall'incaricato al controllo: prima di tale dichiarazione esse si considereranno come depositate per conto ed a rischio del fornitore.
6. Se la vendita è fatta su campione s'intende che questo servirà come esclusivo paragone per la qualità della merce ed in tal caso qualsiasi difformità attribuisce all'Agenzia il diritto alla risoluzione

del contratto (art. 1522, 1° comma, C.C.).

7. Nell'eventualità di discordanze qualitative tra l'ordinato ed il consegnato, quest'Agenzia respingerà la merce che dovrà essere sostituita immediatamente (entro le 48 ore solari, sabato e festivi esclusi) con altra pienamente rispondente, in difetto della quale l'Agenzia si riterrà autorizzata a provvedere all'acquisto altrove, addebitando al fornitore le eventuali maggiori spese, anche di natura organizzativa. Tale procedura verrà pure adottata per le partite di merce richieste e non consegnate tempestivamente. I prodotti dichiarati non idonei, in attesa del ritiro, rimarranno depositati presso il magazzino dell'Agenzia, senza alcuna responsabilità da parte della stessa per eventuali ulteriori danni subiti o per la loro totale perdita. Decorsi 15 giorni solari senza che il fornitore abbia ritirato la merce, questa potrà essere trattata e smaltita come rifiuto ed relativi costi saranno addebitati alla ditta. Qualora, a discrezione del Committente, i beni rimangano depositati presso i magazzini dell'Agenzia, le spese di stoccaggio saranno a carico del fornitore e verranno detratte dalle fatture in attesa di liquidazione, ovvero dalla cauzione prestata.

8. Quando la merce somministrata, anche se accettata per esigenze urgenti, risulti non rispondente ai requisiti prescritti, si da legittimarne la svalutazione, l'Agenzia ne darà comunicazione al fornitore ed effettuerà, sugli importi fatturati, una detrazione pari al minor valore che sarà attribuito alla merce stessa.

9. Le contestazioni formalizzate impediranno, fino a completa definizione, il diritto al pagamento anche parziale della fattura.

10. Nel corso del rapporto contrattuale, dovrà essere consentito ai Funzionari o ad altri incaricati dell'Agenzia, muniti di apposita delega, la visita presso la sede e gli stabilimenti di produzione, anche senza preavviso.

#### **Art. 6.1: VERIFICA DI CONFORMITA' DELLE APPARECCHIATURE**

1. La verifica di conformità è avviata dal Direttore dell'esecuzione entro 20 giorni dalla ultimazione della fornitura o entro il diverso termine indicato nel capitolato speciale di gara.

2. Ogni spesa relativa alle operazioni di collaudo é a carico dell'Appaltatore.

3. Alle operazioni di collaudo parteciperanno i tecnici dell'Agenzia e gli incaricati dell'appaltatore.

4. Nel caso di esito negativo della verifica di conformità per difetti o mancanze di lieve entità, la Ditta appaltatrice è tenuta a provvedere, a propria cura e spese e nel termine perentorio assegnatole dal Direttore dell'esecuzione, all'eliminazione di ogni difetto e malfunzionamento riscontrati.

5. L'inottemperanza o anche la sola inosservanza del termine temporale costituisce inadempimento contrattuale classificabile come consegna non effettuata, con le relative conseguenze.

6. Al termine delle operazioni di verifica (da concludersi entro 60 giorni dalla ultimazione della

fornitura o entro il diverso termine indicato nel capitolato speciale di gara), il Direttore dell'esecuzione emette il certificato di conformità o, nei casi di cui all'art. 325 del Regolamento, l'attestazione di regolare esecuzione, positiva o negativa, e lo trasmette all'appaltore ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 323 del Regolamento.

7. Il collaudo favorevole determina il pagamento della prestazione eseguita, lo svincolo della cauzione definitiva e l'inizio del periodo di garanzia.

8. La Ditta fornitrice dovrà produrre, prima del collaudo, idonea dichiarazione che la fornitura è atta a soddisfare i vincoli imposti dal D.Lgs 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.

9. E' richiesta altresì la dichiarazione di rispondenza alle vigenti norme CE ed alle norme di sicurezza.

10. L'Amministrazione non è responsabile di danni procurati ai materiali durante la loro permanenza in Agenzia, durante l'installazione ed il collaudo.

#### **ART. 7: VALUTAZIONE E RIVALUTAZIONE DEI FORNITORI**

La valutazione e la rivalutazione dei fornitori sono effettuate sulla base delle evidenze oggettive risultanti dalla verifica di conformità dei beni e dei servizi forniti rispetto alle condizioni contrattuali.

La **valutazione** dei fornitori mediante il **controllo della regolarità della fornitura/servizio**, è effettuata dal RUP o dal DEC, ove nominato, considerando gli esiti del controllo e dell'avvenuto trattamento delle eventuali Non conformità rilevate al momento stesso del controllo; la valutazione può risultare **positiva o negativa**.

La **valutazione** dei fornitori aggiudicatari delle procedure relative alle forniture di beni e servizi per le quali viene svolto il **collaudo tecnico-amministrativo** è effettuata dal RUP o dal DEC, ove nominato, oppure dalla commissione di collaudo prevista nello stesso paragrafo, considerando gli esiti del collaudo e dell'avvenuto trattamento delle eventuali Non conformità rilevate al momento stesso del collaudo; la valutazione può risultare **positiva o negativa**.

**Nei contratti di durata pluriennale di beni e servizi a somministrazione periodica**, la **valutazione** del fornitore viene effettuata dal RUP o dal DEC, ove nominato, in sede di verifica di conformità del servizio/beni nel corso dell'esecuzione contrattuale, nei tempi e con le modalità previste dal Capitolato speciale di appalto, e si evidenzia nell'attestato di regolare esecuzione, nel certificato di pagamento e attraverso l'esito del trattamento delle eventuali non conformità; la valutazione può essere **positiva o negativa**.

In relazione a quest'ultimo tipo di contratti, il fornitore viene **rivalutato a cadenza annuale come "idoneo"/ "non idoneo"**..

Il fornitore sarà considerato **"non idoneo"** nei seguenti casi:

1. **grave inadempimento**; le ipotesi di grave inadempienza che possono determinare la risoluzione del contratto sono disciplinate dal Capitolato speciale di appalto, in ragione della natura e della complessità della prestazione;
  2. **grave ritardo, che ha comportato la risoluzione del contratto disposta con apposito provvedimento**; l'ipotesi di grave ritardo si verifica qualora nel corso del rapporto contrattuale l'ammontare delle penali abbia superato **la soglia del 10%** dell'importo contrattuale come previsto dall'art. 145 del Regolamento di attuazione del Codice dei contratti
- **Art. 7.1: Altre forme di monitoraggio e controllo delle forniture:** Al fine di monitorare l'andamento delle forniture, l'Agenzia può prevedere la possibilità di effettuare audit di seconda parte presso il fornitore, aventi ad oggetto tutto ciò che, pur essendo presente nel capitolato, non è soggetto a verifica immediata da parte dell'Agenzia (fra le altre, ad esempio, le clausole ambientali e sociali). Le condizioni e le modalità di svolgimento degli audit di seconda parte sono previste nel Capitolato generale d'onere o fra le clausole di esecuzione contrattuale, in particolare per le forniture di beni e servizi che hanno influenza sulla qualità delle prove e tarature o su altri processi primari dell'Agenzia.
- **Art. 7.2: Azioni risultanti dalla valutazione e rivalutazione:** Il RUP, in coordinamento con il DEC, ove nominato, formula le proposte delle azioni risultanti:
- dall'eventuale esito negativo della valutazione del fornitore;
  - dall'eventuale "non idoneità" del fornitore risultante dalla sua rivalutazione.
- Le proposte sono trasmesse al responsabile della struttura competente ai sensi del Regolamento delle spese in economia oppure al DG negli altri casi.
- Nei casi in cui la **valutazione** del fornitore sia risultata **negativa**, saranno applicate le disposizioni previste nel **Capitolato Speciale d'Appalto** della relativa procedura di acquisizione del bene/servizio. Nei casi in cui dalla **rivalutazione annuale** il fornitore risulti "**non idoneo**", il medesimo non sarà invitato alle **procedure negoziate** di ARPAT per **due anni successivi** alla data del provvedimento con il quale è stata disposta la risoluzione contrattuale per forniture/servizi analoghi al contratto oggetto di inadempimento. Qualora il fornitore sia risultato come "**non idoneo**" in quanto abbia commesso **grave negligenza o malafede** nell'esecuzione del contratto affidato da ARPAT, si applicherà quanto previsto dalla vigente normativa.

#### **Art. 8: DISCIPLINA DEL CONTRATTO ESTIMATORIO**

1. Si richiamano gli articoli 1556, 1557 e 1558 del Codice Civile. Quando nei documenti di gara si

parla di "conto deposito", si deve intendere contratto estimatorio.

Al riguardo, si precisa che trattasi di un contratto con il quale l'aggiudicatario (*tradens*) consegna determinate cose mobili, stimate per un certo prezzo, all'Agenzia (*accipiens*), la quale le riceve e si obbliga a pagarne il prezzo, con facoltà di liberarsi restituendo le cose entro un termine stabilito.

2. Il rischio del perimento della cosa o del suo deterioramento viene sempre sopportato dal ricevente, fatta salva la possibilità per quest'ultimo di provare che il perimento od il deterioramento siano ascrivibili a cause imputabili all'altra parte.

3. La facoltà di restituire la cosa ricevuta può essere esercitata entro il termine convenuto. Tuttavia, non è essenziale la determinazione del termine, potendo trovare applicazione l'art. 1183 C.C. che disciplina il modo di determinare il tempo in cui una prestazione deve essere eseguita.

Qualora l'Agenzia non provveda alla restituzione nel termine stabilito, essa ne diverrà proprietaria solo al momento del pagamento del prezzo e non in quello della scadenza del termine.

4. Al momento della consegna, il prezzo è determinato nella misura stabilita dal contratto.

5. Le spese relative alla consegna ed alla eventuale restituzione della cosa sono a carico del *tradens*.

6. Il trasferimento della proprietà e, quindi, il momento dal quale sorge il diritto di fatturare, non coincide con la data di consegna, ma con il momento dell'utilizzo.

7. L'aggiudicatario dovrà consegnare nei luoghi indicati dall'Agenzia una prima dotazione di presidi, secondo le indicazioni del competente ufficio dell'Agenzia. La consegna, a titolo di deposito gratuito, dovrà avvenire nei termini indicati nel capitolato speciale e/o nella lettera invito od in difetto comunicati dal competente ufficio dell'Agenzia.

8. All'atto dell'utilizzo di ciascun singolo prodotto, l'Agenzia si attiverà attraverso le proprie competenti strutture per l'emissione dell'ordine che costituirà unico elemento valido per la liquidazione e l'immediato reintegro della scorta.

9. I prodotti dovranno pervenire all'Agenzia in perfetto stato di conservazione.

10. Alla scadenza naturale del contratto il set in dotazione sarà restituito su semplice richiesta dell'Impresa, o sarà pagato se **trattenuto**.

#### **Art. 9 : CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO**

1. E' fatto assoluto divieto alla Ditta Appaltatrice di cedere totalmente o parzialmente a terzi l'Appalto, a pena di nullità, salvo quanto previsto dall'art.116 del Codice degli appalti.

2. In materia di subappalto si applicherà l'art. 118 del Codice degli appalti e l'art. 20 della L.R. 38/2007. Si riassumono i principali aspetti normativi/procedimentali riguardanti il subappalto.

A. La quota subappaltabile non può essere superiore al 30% riferita all'importo complessivo di aggiudicazione;

- B. In sede di offerta i concorrenti debbono indicare le parti di fornitura/servizio che intendono subappaltare. La mancata indicazione sta a significare che la ditta non intende effettuare subappalto e comporta l'impossibilità per l'aggiudicatario di ricorrere al subappalto con conseguente obbligo dell'appaltatore di portare a termine in proprio tutta la fornitura/servizio aggiudicato;
- C. E' vietato il subappalto a favore delle imprese che hanno presentato offerta in sede di gara.
- D. L'appaltatore deve provvedere al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione del contratto. Al contratto dovrà essere allegata una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del Codice Civile tra l'Impresa che si avvale del subappalto e l'impresa affidataria dello stesso. In caso di R.T.I. tale dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti.
- E. La Stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione entro 30 giorni dalla relativa richiesta. Il termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che vi sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa.
- F. Al momento del deposito del contratto di subappalto, l'appaltatore deve trasmettere la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal codice degli appalti in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'art.38 del Codice degli appalti e dell'art. 16 della L.R. n.38/2007. In via esemplificativa: Certificato iscrizione alla C.C.I.A.A.; modello GAP debitamente compilato; certificato rilasciato dagli Uffici competenti dal quale risulti l'ottemperanza delle norme previste dalla legge n. 68/1999; Documento Unico di regolarità contributiva, (DURC); autocertificazione del subappaltatore redatta ai sensi e nelle forme previste dal D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e successive modificazioni, di idoneità tecnico professionale di cui all'art. 26 comma 1, lett. a) del D.Lgs n. 81/2008, all'art. 3, comma 8, lett. a) del D.Lgs n. 494/1996 e art. 16 della L.R. 38/2007.
- G. Il subappaltatore deve dichiarare di essere a conoscenza di tutte le clausole e condizioni previste dal contratto sottoscritto dall'appaltatore.
- H. Il pagamento sarà effettuato direttamente all'Appaltatore, previa acquisizione, da parte dell'Agenzia del Documento unico di regolarità contributiva dell'appaltatore e del subappaltatore, nonché di copia dei versamenti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, ove dovuti. L'appaltatore ha l'obbligo di trasmettere alla

Stazione Appaltante, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento ricevuto dall'Agenzia, copia delle fatture quietanziate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore. In mancanza verrà sospeso ogni pagamento;

- I. L'impresa aggiudicataria deve praticare per le forniture/servizi affidati in subappalto gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%. Gli oneri relativi alla sicurezza non sono soggetti a ribasso in sede di subappalto;
  - J. L'Appaltatore e, per suo tramite, le Imprese subappaltatrici, devono trasmettere all'Agenzia prima dell'inizio della fornitura/servizio la documentazione di avvenuta denuncia degli Enti Previdenziali, Assicurativi ed Infortunistici ed il Piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori;
  - K. L'Appaltatore e, per suo tramite, le Imprese subappaltatrici, trasmettono periodicamente all'Agenzia copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi previsti dalla Legge;
  - L. La fornitura/servizio affidato in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto;
3. La partecipazione alla gara comporta di per sé l'esclusione dalla possibilità per i concorrenti di essere successivamente autorizzati ad assumere la veste di subappaltatori;
  4. Tutti i rapporti saranno intrattenuti con l'aggiudicatario. La responsabilità dell'esecuzione della fornitura/servizio, ivi compresa la parte subappaltata, rimarrà tutta a carico dell'appaltatore.
  5. Dalla disciplina del presente articolo resta escluso l'affidamento della consegna delle merci a Corrieri.
  6. Qualora le norme di legge sopra richiamate venissero variate dal legislatore, le stesse si intendono automaticamente estese al presente articolo.

#### **Art. 10: FATTURAZIONE E PAGAMENTO**

1. La ditta aggiudicataria emetterà fatture degli ordini ricevuti, correlate agli importi offerti in gara.
2. Le fatture, distinte per ordine dovranno, di norma, essere emesse mensilmente ed indicare con precisione il numero e la data dell'ordine, il tipo e la quantità del prodotto consegnato/servizio espletato e, ove esistente, il numero del documento di trasporto, il numero CIG (Codice Identificativo Gara) e l'eventuale CUP (Codice Unico di Progetto) indicati sul contratto o sull'ordine, nonché le coordinate bancarie del conto corrente dedicato, ai sensi della **legge n. 136/2010 e s.m.i.**, su cui dovrà essere effettuato il pagamento. La mancata o inesatta indicazione comporterà ritardi nella liquidazione e nel pagamento.
3. Ai sensi dell'art. 4, co. 3, del Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs 163/2006, nei contratti ad esecuzione periodica o continuativa sull'importo netto progressivo delle prestazioni

sarà operata una **ritenuta dello 0,5 per cento**; le ritenute saranno svincolate in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione del certificato di collaudo o verifica di conformità e la verifica del documento unico di regolarità contributiva. Pertanto l'Affidatario dovrà fatturare le prestazioni intermedie per un importo pari al 99,5 per cento dell'importo netto progressivo, computando nella fattura finale di saldo l'ammontare delle ritenute effettuate.

4. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs 163/2006, l'Agenzia procederà ai pagamenti solo a seguito di verifica, mediante acquisizione del **documento unico di regolarità contributiva (DURC)**, della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dell'impresa appaltatrice e degli eventuali subappaltatori;

5. Ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192, recante "Modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, per l'integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, a norma dell'articolo 10, comma 1, della legge 11 novembre 2011, n. 180", viene stabilito che per i contratti stipulati dopo la data del 1/01/2013, **i pagamenti saranno eseguiti entro 30 giorni** dalla data di ricevimento fattura (farà fede il timbro di protocollo dell'Agenzia) o entro il maggior termine che sarà concordato espressamente con l'appaltatore, a mezzo mandato emesso dall'Agenzia. Nel caso di attrezzature il pagamento avverrà decorsi i 30 giorni o quelli ulteriori eventualmente concordati dalla data del collaudo avvenuto con esito favorevole.

6. Ai sensi del Decreto legislativo sopra menzionato, in caso di mancato pagamento entro i termini stabiliti, il debitore è tenuto a corrispondere interessi moratori (che decorrono senza che sia necessaria la costituzione in mora) su base giornaliera pari al tasso applicato dalla BCE alle più recenti operazioni di rifinanziamento maggiorato di 8 punti percentuali.

7. Le note di credito a favore dell'Agenzia dovranno essere trasmesse con tempestività e, comunque, non oltre 30 giorni dal ricevimento della richiesta. In caso di richiesta di nota di credito, la relativa fattura non potrà essere liquidata, nemmeno parzialmente, fino a quando non sarà pervenuta all'Agenzia la nota di credito.

#### **Art. 11: NORME DI SICUREZZA, RESPONSABILITA', RISCHI**

1. Con la formulazione dell'offerta, la ditta implicitamente certifica che i prodotti/servizi proposti sono conformi alle vigenti norme che disciplinano il settore oggetto di fornitura o di appalto.

2. L'Agenzia è sollevata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro dovesse accadere al personale della ditta aggiudicataria nell'esecuzione del contratto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compensato e compreso nel corrispettivo del Contratto stesso.

3. L'Aggiudicatario assume ogni responsabilità per infortuni e danni a persone e cose arrecati all'Agenzia od a terzi per fatto proprio o dei suoi dipendenti e collaboratori, anche esterni,

nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto. L'Agenzia è pertanto sollevata da qualsiasi obbligazione nei confronti di terzi, salvo che si tratti di inosservanza di norme e prescrizioni tecniche esplicitamente indicate dal fornitore/appaltatore all'atto della consegna o della resa del servizio;

4. Nei contratti aventi ad oggetto l'appalto di servizi, l'Aggiudicatario è tenuto all'osservanza degli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed assume a proprio carico i relativi oneri, dandone dimostrazione all'Agenzia.

5. Le parti danno atto che l'esecuzione del contratto si intende subordinata all'osservanza delle disposizioni della L.R.T. n. 38/2007 e del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni che s'intendono, a tutti gli effetti, parte integrante del contratto medesimo. Ai sensi dell'art. 16 della LRT n. 38/2007 e art. 20 comma 4, della medesima legge, per la parte del subappalto oggetto di verifica di idoneità tec. Professionale, ARPAT provvede alla verifica dei requisiti tecnico professionali dell'impresa provvisoriamente assegnataria dell'appalto. In caso di esito negativo della suddetta verifica Arpat procederà alla revoca dell'affidamento e alla denuncia dell'esito negativo dei controlli ai competenti uffici USL e all'Osservatorio Regionale dei Contratti pubblici.

6. L'aggiudicatario è obbligato ai sensi del D.Lgs 81/2008:

- a) a cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto,
- b) a coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di aggiornare le misure di prevenzione e protezione già prescritte nel Documento Unico di valutazione dei Rischi Interferenti finalizzato ad eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva,
- c) ad osservare e applicare il Documento Unico di valutazione dei rischi da interferenza di cui al comma 3 dell'art. 26 del D.Lgs 81/2008 allegato al contratto di appalto e a prendere visione presso il competente Servizio dell'Agenzia della Nota Informativa sui rischi esistenti presso ARPAT, ai sensi dell'art. 26, comma 2, del D. Lgs. n. 81/2008. Egli è, altresì, obbligato ad attuare tutte le misure necessarie ai fini di un adeguato coordinamento.
- d) ad osservare ed applicare quanto prescritto dalla legge Regionale Toscana n. 38/2007, ed in particolare quanto disposto dagli artt. 16 (Verifica dell'idoneità tecnico-professionale dell'impresa provvisoriamente aggiudicataria), art. 20 (Subappalto) e art. 23 (Disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro nei cantieri).

## **TITOLO II: CONTENZIOSO**

## **Art. 12: CONTESTAZIONI E PENALITA' RELATIVE ALLA FORNITURA DI BENI**

Nel corso di vigenza del rapporto contrattuale sarà riscontrato, da parte del Direttore dell'esecuzione del contratto, il rispetto degli impegni tecnici, organizzativi e qualitativi assunti dalla ditta in sede di gara.

1. Le penalità riguardanti la liquidazione del danno per inadempimento sono così previste:

A. In caso di fornitura di merce difettosa o non conforme alle prescrizioni del Capitolato Speciale, oppure non rispondente ai requisiti descritti nell'offerta, la ditta, a proprie spese, dovrà procedere alla sostituzione entro 48 ore solari, sabato e festivi esclusi. Qualora ciò non avvenga, vi potrà provvedere l'Agenzia, anche con acquisti sul libero mercato, addebitando alla ditta l'eventuale maggiore spesa e gli altri oneri anche di natura organizzativa.

In caso di **mancata sostituzione** della merce contestata nei termini di cui sopra, per ogni giorno di ritardo rispetto alla dovuta sostituzione, sarà dovuta una penalità in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10%, nella misura che sarà stabilita nel capitolato speciale di appalto e nel contratto (ordine/contratto) in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo (ai sensi dell'art. 145 D.P.R. 207/2010).

Qualora l'inadempimento abbia procurato particolari disservizi, legati anche alla natura ed alla tipologia del prodotto/servizio interessato, ovvero in caso di ritardo nella sostituzione oltre il 5° giorno solare, ovvero qualora l'importo massimo della penale irrogata superi il 10% dell'ammontare netto contrattuale l'Agenzia ha diritto di risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile).

Per difetto si intende un qualsiasi fattore che può determinare uno stato di insoddisfazione nell'utilizzatore/destinatario.

B. le ipotesi di risoluzioni del contratto per grave inadempienza, sono disciplinate dal Capitolato speciale di appalto, in ragione della natura e della complessità della prestazione.

Allorché l'Agenzia, a proprio insindacabile giudizio, decida di non risolvere il contratto, ogni consegna difettosa o non rispondente ai requisiti eccedente la normale tolleranza verrà sanzionata, a discrezione dell'Agenzia, con una penalità incrementabile fino al doppio rispetto a quella prevista nel precedente punto A.

C. Per ogni giorno solare di ritardo rispetto alla data fissata per la **consegna** sarà dovuta una penalità in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10%, nella misura che sarà stabilita nel capitolato speciale di appalto e nel contratto (ordine/contratto) in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo.

Qualora l'inadempimento abbia procurato particolari disservizi, legati anche alla natura ed alla tipologia del prodotto/servizio interessato, ovvero in caso di ritardo oltre il 5° giorno solare, , ovvero , ovvero qualora l'importo massimo della penale irrogata superi il 10% dell'ammontare netto contrattuale , l'Agenzia ha diritto di risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile).

D. Il frazionamento della consegna rispetto all'ordine ricevuto, se non concordato con l'ufficio ordinante si configura come mancata consegna, con l'applicazione delle penalità sopra riportate.

2. Agli importi delle penali sopra indicate saranno aggiunti anche gli oneri derivanti da:

- maggiori spese per acquisti sul libero mercato;
- oneri di natura organizzativa (es. giornate di degenza in più, risorse proprie utilizzate per far fronte all'inadempimento, ecc.);
- danni di immagine e di percezione all'esterno della qualità dei servizi forniti dall'Agenzia;
- minori introiti.

3. Fatta eccezione per i ritardi nelle consegne o nell'esecuzione dei servizi, per cui la penalità è direttamente applicabile senza necessità di diffida o messa in mora (salvo il caso in cui l'affidatario abbia tempestivamente comunicato e documentato cause di forza maggiore), l'Agenzia, in caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse, tali tuttavia da non comportare l'immediata risoluzione del contratto, contesta, in forma scritta anche via pec, le inadempienze riscontrate ed assegna un termine, non inferiore a cinque giorni, per la presentazione di controdeduzioni e di memorie scritte.

4. Trascorso tale termine, l'eventuale penale sarà applicata sulla base di un provvedimento dell'Agenzia, nel quale verrà data contezza delle eventuali giustificazioni addotte dal soggetto affidatario nonché delle ragioni per cui l'Agenzia ritiene di disattenderle.

5. Nel caso di mancata o ritardata consegna o esecuzione le penali saranno applicate con semplice provvedimento amministrativo, senza necessità di preventiva intimazione o costituzione in mora il fornitore e senza bisogno di pronuncia giudiziaria.

6. L'ammontare delle penalità è addebitato in conto fatture sui crediti dell'affidatario dipendenti dal contratto per merce regolarmente consegnata e ritirata. Mancando crediti o essendo insufficienti, l'ammontare delle penalità è addebitato su crediti dell'affidatario dipendenti da altri contratti in corso con l'Agenzia o sul deposito cauzionale, ove costituito.

7. In caso di interruzione della fornitura per oltre 10 giorni di calendario, l'Agenzia, oltre ad applicare le penalità sopra previste, potrà risolvere il Contratto e potrà assegnare la fornitura al concorrente che segue in graduatoria. Se neppure il secondo classificato adempie nei termini stabiliti, l'Agenzia si riserva di aggiudicare la gara al terzo classificato e così di seguito, qualora lo

ritenga di proprio interesse, previo incasso dell'eventuale cauzione ed addebito dei maggiori costi alle ditte inadempienti.

8. Qualora il bene fornito abbia vizi che lo rendano inidoneo all'uso cui è destinato o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore oppure nel caso in cui esso non abbia le qualità promesse in offerta o quelle essenziali all'uso cui è destinato, si applica l'art. 1494 del Codice Civile, fatta salva la facoltà dell'Agenzia di risolvere il contratto.

### **ART. 13: CONTESTAZIONI E PENALITA' RELATIVE ALL'APPALTO DI SERVIZI E DI FORNITURE CON POSA IN OPERA**

1. Nel corso della vigenza contrattuale sarà riscontrato, da parte del Direttore dell'esecuzione del contratto, il rispetto degli impegni tecnici, organizzativi e qualitativi assunti dalla ditta in sede di gara.

2. L'Impresa aggiudicataria sarà tenuta, nei confronti dell'Agenzia, al pagamento degli indennizzi, dei danni conseguenti e delle maggiori spese sostenute, nei seguenti casi:

A. violazione degli obblighi contrattuali;

B. sospensione o abbandono o mancata effettuazione, anche in parte, di uno o più servizi;

3. Le penalità riguardanti la liquidazione del danno per inadempimento sono così previste:

A. In caso di servizio non conforme alle prescrizioni del Capitolato Speciale, oppure non rispondente agli impegni assunti nell'offerta, inclusi quelli risultanti dalle lettere precedenti, la ditta, a proprie spese, dovrà attivarsi affinché, entro il termine perentorio assegnatole, sia eliminata la carenza riscontrata. Qualora ciò non accada, vi potrà provvedere l'Agenzia, anche rivolgendosi al libero mercato ed addebitando all'Impresa l'eventuale maggiore spesa e gli altri oneri, anche di natura organizzativa.

In caso di mancata immediata eliminazione della carenza contestata, per ogni giorno di ritardo rispetto al dovuto intervento, l'Agenzia si riserva la facoltà di applicare una penalità che, calibrata sulla gravità dell'infrazione, sulle conseguenze che essa ha prodotto e sulle giustificazioni addotte, potrà raggiungere l'1 per mille (giornalmente) dell'importo netto contrattuale. In caso di ritardo oltre il 3° giorno solare rispetto al termine assegnato per eliminare la carenza riscontrata, l'Agenzia ha diritto di risolvere il contratto (Clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile).

B. le ipotesi di risoluzioni del contratto per grave inadempienza, sono disciplinate dal Capitolato speciale di appalto, in ragione della natura e della complessità della prestazione.

4. Allorché l'Agenzia, a proprio insindacabile giudizio, decida di non risolvere il contratto, ogni contestazione eccedente la normale tolleranza verrà sanzionata con una penalità in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, e

comunque complessivamente non superiore al 10%, nella misura che sarà stabilita nel capitolato speciale di appalto e nel contratto (ordine/contratto) in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo (ai sensi dell'art. 145 D.P.R. 207/2010).

5. Agli importi delle penali sopra indicate saranno aggiunti anche gli oneri derivanti da:

- maggiori spese per acquisizione del servizio sul libero mercato;
- oneri di natura organizzativa (es. risorse proprie utilizzate per far fronte all'inadempimento, ecc.);
- danni di immagine e di percezione all'esterno della qualità dei servizi forniti dall'Agenzia;
- minori introiti.

6. In caso di interruzione del servizio per oltre 5 giorni di calendario, l'Agenzia, oltre ad applicare le penalità sopra previste, potrà risolvere il Contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile) e potrà assegnare l'appalto al concorrente che segue in graduatoria. Se neppure il secondo classificato adempie nei termini stabiliti, l'Agenzia si riserva di aggiudicare la gara al terzo classificato e così di seguito, qualora lo ritenga di proprio interesse, previo incasso dell'eventuale cauzione ed addebito dei maggiori costi alle ditte inadempienti.

7. Fatta eccezione per i ritardi nelle consegne o nell'esecuzione dei servizi, per cui la penalità è direttamente applicabile senza necessità di diffida o messa in mora (salvo il caso in cui l'affidatario abbia tempestivamente comunicato e documentato cause di forza maggiore), l'Agenzia in caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse, tali tuttavia da non comportare l'immediata risoluzione del contratto, contesta, in forma scritta via PEC inadempienze riscontrate ed assegna un termine, non inferiore a cinque giorni, per la presentazione di controdeduzioni e di memorie scritte. Trascorso tale termine, l'eventuale penale sarà applicata sulla base di un provvedimento dell'Agenzia, nel quale verrà data contezza delle eventuali giustificazioni addotte dal soggetto affidatario nonché delle ragioni per cui l'Agenzia ritiene di disattenderle.

8. Nel caso di mancata o ritardata consegna o esecuzione le penali saranno applicate con semplice provvedimento amministrativo, senza necessità di preventiva intimazione o costituzione in mora del fornitore e senza bisogno di pronuncia giudiziaria.

9. L'ammontare delle penalità è addebitato in conto fatture sui crediti dell'affidatario dipendenti dal contratto per merce regolarmente consegnata e ritirata. Mancando crediti o essendo insufficienti, l'ammontare delle penalità è addebitato su crediti dell'affidatario dipendenti da altri contratti in corso con l'Agenzia o sul deposito cauzionale, ove costituito.

**ART.14: CONTESTAZIONI E PENALITA' RELATIVE ALLA FORNITURA DI APPARECCHIATURE, COMPRESSE QUELLE PREVISTE NEI SERVICES, ED ALL'ASSISTENZA**

## POST VENDITA

1. A discrezione dell'Agenzia, nel corso della vigenza contrattuale, da parte del Direttore dell'esecuzione del contratto sarà riscontrato il rispetto degli impegni tecnici, organizzativi e qualitativi assunti dalla ditta in sede di gara.

Le penalità riguardanti la liquidazione del danno per inadempimento sono così previste:

A. Per ogni giorno solare di ritardo rispetto alla data fissata per la consegna, per il collaudo (ivi compreso il termine previsto dal precedente art. 5, comma 4) o per l'installazione dello strumento, sarà dovuta una penalità in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10%, nella misura che sarà stabilita nel capitolato speciale di appalto e nel contratto (ordine/contratto) in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo.

Qualora l'inadempimento abbia procurato particolari disservizi, legati anche alla natura ed alla tipologia del prodotto/servizio interessato, le percentuali di cui sopra, a discrezione dell'Agenzia, potranno essere raddoppiate. In caso di ritardo oltre il 5° giorno solare, l'Agenzia ha diritto di risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile).

**Il frazionamento della fornitura**, qualora non concordato con l'ufficio ordinante, si configura come mancata consegna e comporta l'applicazione delle penalità di cui al presente punto.

B. In caso di fornitura di strumenti difettosi o non conformi rispetto alle prescrizioni del Capitolato Speciale, oppure non rispondenti ai requisiti descritti nell'offerta la ditta, a proprie spese, dovrà procedere alla sostituzione entro 48 ore solari, sabato e festivi esclusi. Qualora ciò non avvenga, vi potrà provvedere l'Agenzia, anche con acquisti sul libero mercato, addebitando alla ditta l'eventuale maggiore spesa e gli altri oneri anche di natura organizzativa.

In caso di mancata sostituzione delle attrezzature contestate nei termini di cui sopra, per ogni giorno di ritardo rispetto alla dovuta sostituzione, sarà dovuta una penalità in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10%, nella misura che sarà stabilita nel capitolato speciale di appalto e nel contratto (ordine/contratto) in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo.

In caso di ritardo oltre il 3° giorno solare rispetto al termine entro il quale sarebbe dovuta avvenire la sostituzione, l'Agenzia ha diritto di risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile).

Per difetto si intende un qualsiasi fattore che può determinare uno stato di insoddisfazione nell'utilizzatore/destinatario.

C. In caso di guasti o malfunzionamenti delle apparecchiature fornite verrà valutato il relativo servizio di assistenza tecnica. Tale valutazione verrà effettuata solo su guasti ad elevata

gravità, quando cioè il problema riscontrato determini l'impossibilità di utilizzare l'apparecchiatura ed avverrà mediante misurazione dei tempi di risoluzione del guasto. In particolare, verranno misurati i livelli dell'UPTIME nel rispetto dei tempi di risoluzione indicati dalla ditta nella documentazione di gara.

I criteri utilizzati per il calcolo della **penalità annua** da applicare sono i seguenti:

- Orario apertura del disservizio (guasto, anomalia, malfunzionamento):
- Orario di avvenuto disservizio rilevato dalla chiamata e dalla sua registrazione: **Tcd**
- Orario chiusura del disservizio:
- Orario di rimessa in servizio rilevato dalla registrazione di chiusura della chiamata: **Tre**
- Tempo di disservizio:
- Periodo in cui permane il disservizio: **Td = (Tre - Tcd)**
- Le modalità di calcolo del parametro **Td** verranno precisate nel Capitolato Speciale d'Appalto in funzione della tipologia di apparecchiatura e del suo previsto tasso di utilizzo
- Tempo di servizio nell'anno:
- Tempo di servizio richiesto nell'arco dell'anno (n° di ore di utilizzo previsto giornaliero x n° giorni di utilizzo previsto annuo): **T**
- Tempo di disservizio nell'anno:
- Durata su base annua del disservizio a partire dall'orario di apertura e fino alla chiusura del disservizio: **Td**
- **anno = (Tre — Tcd) i**

Disservizio nel corso dell'anno (UPTIME): rapporto tra il tempo totale del disservizio nell'arco dell'anno e le ore/anno di erogazione del servizio: **UPT = (T - Td-anno)/ T X 100**

Livello del servizio di Ultime contrattuale:

*Parametro:* Efficienza

*Livello del servizio:* Uguale o maggiore a "L"

Percentuale relativa al livello di servizio indicato nel Capitolato Speciale di gara

Penale con applicabilità annua:

(L - UPT) X 5% del costo dell'apparecchiatura, al netto di IVA Non saranno calcolati come Td esclusivamente i seguenti disservizi:

- Il tempo di fermo per motivi manutentivi, concordati per iscritto tra l'Agenzia ed il Fornitore
- I guasti su componenti che non comporti il fermo del servizio erogato (es. si guasta un alimentatore ma il sistema trasferisce il carico ad un secondo alimentatore fino al ripristino delle funzionalità)

- Il fermo dovuto a forze maggiori
- Il fermo per assenza di energia elettrica per un tempo superiore a quanto previsto dagli eventuali UPS e gruppi elettrogeni installati.

La penalità non si applica qualora l'apparecchiatura non riparata entro il termine indicato in offerta venga immediatamente sostituita con un'altra identica o perlomeno simile, che garantisca le prestazioni dello strumento in riparazione. Per il giudizio di corrispondenza della strumentazione rispetto a queste caratteristiche vale esclusivamente il giudizio del Responsabile dell'U.O. interessata.

Nel caso in cui venga raggiunto un livello di uptime (UPT) inferiore all'80%, l'Agenzia ha diritto di risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile).

2. Agli importi delle penali sopra indicate saranno aggiunti anche gli oneri derivanti da:

- maggiori spese per acquisti sul libero mercato;
- oneri di natura organizzativa (es. giornate di degenza in più, risorse proprie utilizzate per far fronte all'inadempimento, ecc.);
- danni di immagine e di percezione all'esterno della qualità dei servizi forniti dall'Agenzia;
- minori introiti.

3. Gli importi delle penali saranno recuperati al momento dell'emissione del mandato di pagamento delle fatture, fatta salva la possibilità di incamerare la cauzione.

4. L'Agenzia ha facoltà di esercitare i diritti sopraindicati senza aver prima intimato o costituito in mora il fornitore e senza bisogno di pronuncia giudiziaria; benefici ai quali il fornitore rinuncia con la sottoscrizione del Capitolato Speciale e la presentazione dell'offerta.

5. Qualora bene fornito abbia vizi che lo rendano inidoneo all'uso cui è destinato o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore oppure nel caso in cui esso non abbia le qualità promesse in offerta o quelle essenziali all'uso cui è destinato, si applica l'art. 1494 del Codice Civile, fatta salva la facoltà dell'Agenzia di risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile).

6. Nel caso in cui le inadempienze superino la normale tolleranza, l'Impresa non sarà ammessa a partecipare a gare per forniture analoghe per un biennio.

## **ART. 15. INADEMPIMENTO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

1. Il risarcimento del danno per **inadempimento** ex art. 1453 del Codice Civile avverrà nei termini indicati nei precedenti articoli.

2. **La risoluzione del contratto** avverrà:

A. Ai sensi dell'art. 1453 del C.C. (risoluzione del contratto per inadempimento);

- B. Nei previsti casi di risoluzione espressa ex art. 1456 del Codice Civile;
- C. Mancato rispetto del termine *essenziale* ex art. 1457 del Codice Civile;
- D. Ai sensi dell'art. 1467 del Codice Civile (eccessiva onerosità)
- E. Ai sensi dell'art. 1564 del Codice Civile (risoluzione del contratto);
- F. Ai sensi dell'art. 1256 del Codice Civile (impossibilità sopravvenuta);
- G. Per ragioni di interesse pubblico debitamente motivati;
- H. Frode e grave negligenza nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
- I. Ai sensi dell'art. 1522 del C.C., quando il bene fornito sia difforme dal campione
- J. Qualora il bene fornito abbia vizi che lo rendano inidoneo all'uso cui è destinato o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore, oppure nel caso in cui esso non abbia le qualità promesse in offerta o quelle essenziali all'uso cui è destinato.
- K. Nel caso in cui, dopo che l'Agenzia sia stata costretta a chiedere la sostituzione parziale o totale di una consegna di merce, il fornitore non vi abbia provveduto nel termine assegnatogli;
- L. Qualora si verifichi una delle situazioni di cui ai precedenti articoli, per le quali sia prevista la facoltà di risoluzione;
- M. In caso di esito negativo del periodo di prova;
- N. In caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva negativo per due volte consecutive, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 8 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del D.Lgs 163/2006;
- O. Esito negativo del collaudo in corso di fornitura;
- P. Subappalto non autorizzato;
- Q. Cessazione della ditta, cessazione di attività, dichiarazione di fallimento;
- R. Morte del fornitore quando la considerazione della sua persona sia motivo qualificante di garanzia;
- S. Morte di qualcuno dei soci nelle imprese costituite in società di fatto o in nome collettivo; o di uno dei soci accomandatari nelle società in accomandita;
- T. Fusione, scissione, incorporazione della Società con altra Società, cessione del ramo di attività ad altra impresa quando l'Agenzia non ritenga di continuare il rapporto contrattuale con gli altri soci o con la nuova impresa;
- U. Qualora emergano cause ostative in materia di normativa antimafia (ex art. 10 della legge n. 575/1965 ed ex art. 4, L. 159/2001 e s.m.i.);
- V. Falsità in relazione a quanto dichiarato in sede di autocertificazione in uno dei documenti di gara;
- W. Forza maggiore,
- X. Nei casi di violazione degli obblighi di correttezza e di comunicazione di cui al successivo articolo 25 (clausola anticorruzione).

3. In caso di risoluzione del contratto per cause imputabili all'aggiudicatario, l'Impresa non verrà invitata a partecipare a gare analoghe bandite dall'Agenzia per un biennio.

4. In caso di risoluzione del contratto per inadempimento, l'Agenzia:

- A. si riserva di aggiudicare la fornitura/servizio alla seconda ditta migliore offerente;
- B. provvederà ad incamerare la cauzione dell'inadempiente. Ove la cauzione non sia sufficiente a coprire il danno subito, tenuto conto anche dell'eventuale maggior onere conseguente all'affidamento della fornitura/servizio alla seconda ditta migliore offerente, alla ditta inadempiente sarà chiesta la relativa integrazione ed in caso di diniego sarà esercitata azione legale.

5. L'Agenzia si riserva, in ogni momento, di esercitare il **diritto di recesso** ex artt. 1373 e 1671 del Codice Civile, **con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi via PEC (in conformità al Codice Amministrazione Digitale)**, nei seguenti casi:

A. giusta causa,

B. mutamenti di carattere organizzativo tali da modificare la tipologia del servizio;

Si conviene che con l'espressione "giusta causa" si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, fare riferimento ai seguenti casi:

- qualora sia stato depositato contro la ditta un ricorso, ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari della ditta;
- qualora la ditta perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento dell'appalto;
- qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico della ditta siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
- ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il contratto di fornitura o servizio

6. Dalla data di efficacia del recesso, la ditta dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'Agenzia.

In caso di recesso per motivi indicati alle lettere A. e B. la ditta ha diritto al pagamento delle prestazioni correttamente eseguite, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora ed in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 c.c., a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo

e/o rimborso delle spese.

#### **Art. 16: FORO COMPETENTE**

1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti sarà competente il Foro di Firenze.
2. Nelle more del giudizio, la ditta fornitrice non potrà sospendere od interrompere la fornitura/servizio. In caso contrario l'Agenzia potrà rivalersi, senza alcuna formalità, sulla cauzione prestata o sull'importo delle fatture emesse in attesa di liquidazione.

### **TITOLO III: DISPOSIZIONI VARIE**

#### **ART. 17: VENDITA SU CAMPIONE**

Qualora la procedura preveda la campionatura dei prodotti offerti, oppure la visione/prova delle apparecchiature, la vendita si intende fatta su campione ex art. 1522, comma 1, del Codice Civile.

#### **Art. 18: ANTIMAFIA**

I nuovi controlli antimafia introdotti dal D.Lgs n. 159/2011 e s.m.i (D.Lgs. 218/2012) si effettuano nei confronti dei soggetti individuati dall'art. 85 del suddetto decreto.

1. L'efficacia dell'aggiudicazione della fornitura / servizio è subordinata all'accertamento, da parte degli organi competenti (Prefettura), dell'insussistenza di cause ostative in capo alla ditta aggiudicataria in materia antimafia, come previsto dalla normativa vigente.
2. Nel caso in cui dall'accertamento risulti l'esistenza di cause ostative, l'Agenzia provvederà all'annullamento dell'aggiudicazione ed all'addebito degli eventuali maggiori oneri, come meglio specificati agli artt. 12, 13 e 14.
3. Qualora l'importo della fornitura/servizio sia superiore ad € 51.600,00, IVA inclusa, l'Aggiudicatario dovrà restituire modello GAP, debitamente compilato per la parte di propria competenza.
4. In caso di modifiche normative, gli importi di cui ai punti precedenti si intendono automaticamente aggiornati.

#### **Art. 19: CONTRATTO DI APPALTO: FORMA, CONTENUTO E DOCUMENTAZIONE.**

1. La stipulazione del contratto avviene secondo quanto stabilito dalla Legge in materia, **entro sessanta (60) giorni** dall'efficacia dell'aggiudicazione definitiva, salvo l'esercizio dei poteri di

autotutela da parte della stazione appaltante.

2. La **forma** del contratto di appalto ai sensi dell'art. 6, comma 3, del d.l. 179/2012, convertito con modificazioni dalla l. 221/2012, deve essere "*stipulato a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice o mediante scrittura privata*". Conforme a quanto precisato, l'A.V.C.P. con determina n. 1/2013 ha precisato che "la forma elettronica è l'unica modalità ammessa per la stesura degli atti in forma pubblica amministrativa (a cura dell'ufficiale rogante o con atto pubblico notarile), mentre **la forma cartacea resta legittima in caso di scrittura privata**."
3. Fanno parte del contratto, anche se non materialmente allegati:
  - Il Capitolato Generale (per quanto non modificato dal C.S.A.);
  - Il Capitolato Speciale con i relativi allegati;
  - L'offerta (tecnica ed economica) della ditta;
  - Il D.U.V.R.I.
4. Il contratto non può essere stipulato prima del decorso del termine dilatorio (c.d. stand still) di 35 giorni dalla comunicazione ai controinteressati di cui all'art. 79 D.Lgs 163/2006, così come previsto all'art. 11, comma 10, del suddetto decreto legislativo. Il cd. Stand still non opera nel caso in cui non vi siano altri offerenti, e per gli acquisti effettuati sul M.E.P.A.

#### **Art. 20: SPESE CONTRATTUALI**

1. Ogni spesa inerente e conseguente il Contratto è posta a carico della ditta aggiudicataria.
2. Per aggiudicazioni di importo inferiore alla soglia comunitaria la formalizzazione del rapporto contrattuale avverrà a mezzo di comunicazione da inviarsi per posta elettronica certificata (in conformità al C.A.D.), in applicazione dei principi generali di diritto comune, ex art. 1326 e segg. del Codice Civile. In quest'ultimo caso, essa non comporta alcun onere economico a carico dell'Aggiudicatario.
3. L'Agenzia si riserva, in ogni caso, la facoltà di stipulare formale contratto anche per importi di valore inferiore alla soglia comunitaria.
4. In caso di attuazione della c.d. "forma digitale", l'Agenzia si riserva di applicare la relativa procedura.

#### **Art. 21: APPLICAZIONE LEGGE 196/2003**

1. I dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici dell'Agenzia esclusivamente per le pratiche inerenti

e conseguenti l'offerta presentata;

2. Il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei, sia con elaboratori elettronici a disposizione degli uffici;

3. I dati non verranno comunicati a terzi;

4. Il conferimento dei dati è obbligatorio;

5. La conseguenza nel caso di mancato conferimento dei dati è la seguente: impossibilità a partecipare alla procedura per la quale il soggetto è invitato;

6. Il responsabile del trattamento è il Dirigente Responsabile della struttura deputata all'acquisto;

7. E' possibile, in ogni momento, esercitare il diritto di recesso, rettifica, aggiornamento ed integrazione, cancellazione dei dati come previsti dall'art. 13 della legge 196/2003, rivolgendosi al Dirigente responsabile della struttura deputata all'acquisto.

8. L'aggiudicatario deve trattare i documenti e le informazioni ricevute inerenti il contratto come private e riservate e non divulgare, né rivelare alcun particolare del contratto senza l'autorizzazione preliminare scritta del committente, salvo se necessario ai fini dell'esecuzione dell'appalto. In tale ultimo caso, se vi è disaccordo sul punto, la decisione del committente si intende inappellabile.

9. I concorrenti devono segnalare tempestivamente l'esistenza di eventuali motivate ragioni che impediscono la diffusione dei dati forniti, specificando quali.

#### **Art. 22: DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI**

1. Sono temporaneamente sottratti all'accesso, fino alla scadenza dei termini per la presentazione delle offerte:

A) L'elenco dei soggetti che hanno inoltrato all'Agenzia richiesta di invito o che hanno segnalato il loro interesse nei casi di procedure ristrette;

B) L'elenco dei soggetti invitati nel caso di procedura negoziata;

C) L'elenco dei soggetti che hanno presentato offerta nei casi di procedure aperte, ristrette e negoziate, fatto salvo per quanto riguarda quest'ultima fattispecie la previsione del successivo punto 2A.

2. Sono temporaneamente sottratti all'accesso fino al Decreto di aggiudicazione:

A. L'elenco dei soggetti che hanno presentato offerta nel caso di procedure concorsuali qualora sia previsto il rilancio

B. Gli atti nei quali sono riportate le condizioni economiche ed organizzative in vigore relative ai prodotti/servizi in gara.

3. Sono esclusi dal diritto di accesso:

A. I documenti allegati alle domande di partecipazione consistenti in certificazioni,

attestazioni e dichiarazioni formate dalla Pubblica Amministrazione o da soggetti privati comprovanti qualità morali e professionali, capacità economiche, finanziarie e commerciali dei candidati. Non rientrano in tale fattispecie le autocertificazioni attestanti tali qualità e capacità;

B. Documentazione a carattere tecnico riguardante le soluzioni tecniche e/o progettuali proposte, solo quando la loro conoscenza possa ledere il diritto di esclusiva che su di esse può vantare il candidato. In particolare:

- Abbiano il carattere della originalità;
- Abbiano il carattere della unicità, oppure siano prototipi;
- Siano stati messi a punto in modo esclusivo per la gara in oggetto.

In questa fattispecie non rientrano le comuni schede tecniche rese disponibili dalle Imprese in via generale in quanto relative a prodotti/servizi che sono da esse commercializzate in via ordinaria. Lo stesso dicasi quando tali schede tecniche siano riprodotte, totalmente o parzialmente, su facsimile previsto dall'Agenzia nella lettera—invito o nel Capitolato Speciale;

C. Documentazione nella quale sia individuata la composizione societaria delle imprese partecipanti.

4. L'accesso agli atti di gara è disciplinato dall'art. 13 e dall'art. 79 comma 5 quater del D.Lgs 163/2006.

#### **ART. 23: CESSIONE DEL CREDITO**

1. In caso di cessione del credito, il creditore deve notificare all'Agenzia copia legale dell'atto di cessione. La cessione è irrevocabile. L'Agenzia non può essere chiamata a rispondere di pagamenti effettuati prima della notifica predetta.

2. Le cessioni di credito possono essere effettuate a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale prevede l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa. In tal caso, ai sensi dell'art. 16 della L.R. 67/2007, la cessione dei crediti, può risultare anche da scrittura privata non autenticata. La cessione dei crediti è efficace ed opponibile se è stata comunicata dalla banca o dall'intermediario finanziario con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, oppure tramite le forme di comunicazione elettronica previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), che attestino l'avvenuta ricezione di tale comunicazione.

3. La cessione del credito è efficace qualora l'Agenzia non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quindici giorni dalla notifica della cessione.

In materia si applica l'art.117 del Codice degli Appalti.

#### **ART. 24: FORZA MAGGIORE**

1. Per forza maggiore si deve intendere ogni forza del mondo esterno che determina in modo necessario ed inevitabile il comportamento del soggetto.
2. Qualora una parte ritenga che si sia verificata una situazione di forza maggiore in grado di compromettere l'assolvimento dei suoi obblighi, essa ne deve dare tempestiva comunicazione all'altra parte fornendo particolari circa la natura, la durata prevedibile e gli effetti probabili di tale situazione. Salvo istruzioni contrarie scritte dell'Agenzia, l'aggiudicatario deve continuare ad assolvere i propri obblighi contrattuali per quanto ragionevolmente possibile.
3. Previa autorizzazione dell'Agenzia, l'aggiudicatario può attivare mezzi alternativi praticabili che gli consentano di far fronte ai propri impegni contrattuali, nonostante la situazione di forza maggiore.
4. Qualora l'aggiudicatario sostenga spese supplementari per conformarsi alle istruzioni della Stazione Appaltante o per attuare mezzi alternativi, l'importo di tali spese deve essere certificato dal fornitore e formerà oggetto di accordo tra le parti in ordine alla ripartizione degli oneri.
5. Nel caso in cui la situazione di forza maggiore si protragga per oltre 90 giorni, ambo le parti hanno diritto di notificare alla controparte un preavviso di 30 giorni per la risoluzione del contratto. Scaduti i 30 giorni, se la situazione di forza maggiore persiste, le parti sono liberate dall'obbligo di eseguire il contratto.

#### **ART. 25 CLAUSOLA ANTICORRUZIONE**

Le imprese appaltatrici e i loro collaboratori, a qualunque titolo, sono tenuti al rispetto degli obblighi di condotta di cui al D.P.R. 16 aprile n 2013, n. 62 "Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2011, n. 165", in quanto applicabili, ed altresì a tenere un comportamento di estrema correttezza e di rigorosa buona fede, sia durante l'intero procedimento di gara, che sia nella fase di esecuzione del contratto. A tal fine, le Imprese appaltatrici assicurano l'adozioni di misure idonee a garantire il rispetto della sopra citata normativa.

Nel caso di violazione degli obblighi sopra richiamati sarà disposta la risoluzione di diritto del contratto e le Imprese appaltatrici saranno tenuti al risarcimento dei danni derivanti dalla risoluzione, nonché ai sensi e per gli effetti dell'art. 1382 C.C. al riconoscimento di una penale pari al 10% del maggior costo sostenuto da ARPAT per l'affidamento del contratto a terzi qualora. La risoluzione contrattuale è disposta qualora, in violazione degli obblighi di cui al DPR n. 62/2013

i soggetti di cui al precedente punto 1) abbiano:

- commesso o commettano fatti, comunque connessi ovvero finalizzati a turbare il legale e trasparente svolgimento della gara, o la corretta ed utile esecuzione del contratto e, più specificatamente ma non esaustivamente, previsti e descritti dalle seguenti norme:

A. artt. 353 (turbata libertà di incanto), 346 (millantato credito), 640 (truffa), 648 (ricettazione), 629 (estorsione) C.P. e ciò in qualità di autori o di concorrenti, sia nel caso di reati consumati che tentati;

B. artt 323 (abuso d'ufficio) C.P. e 326 (rivelazione e utilizzazione di segreti d'ufficio) C.P., in qualità di istigatori o concorrenti, sia nel caso di reati consumati che tentati;

C. art. 321, in relazione artt. 318, 319 e 320 C.P. (corruzione attiva), e 322 (istigazione di corruzione) C.P., in qualità di autori o concorrenti, sia nel caso di reati consumati che tentati;

- omesso di comunicare ai competente organi dell'Agenzia ogni eventuale richiesta di denaro, altre prestazioni od utilità ad essi, indebitamente ed in qualsiasi forma rivolta da amministratori, funzionari, o dipendenti dell'Agenzia stessa, per sé o per altri o richieste che possano rientrare nella previsione dell'art. 317 C.P.;

- omesso di comunicare immediatamente agli organi dell'Agenzia di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei confronti della Ditta nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la corretta e regolare esecuzione.

## **ART. 26: NORME GENERALI E DI RINVIO**

1. La ditta aggiudicataria dovrà conformarsi, di propria iniziativa, a propria cura e spese, entro i termini stabiliti, a tutte le disposizioni legislative o regolamentari che dovessero essere emanate dalle competenti Autorità in materia di prodotti oggetto di fornitura o servizi oggetto dell'appalto. L'Aggiudicatario sarà tenuto all'osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti ed in genere prescrizioni che siano o saranno emanate dai pubblici poteri italiani o dalle competente Autorità internazionali in qualsiasi forma ed in qualsiasi materia (sicurezza del lavoro, assunzioni obbligatorie, trattamento normativo ed economico del personale, trattamento dei dati personali, ecc.).

2. L'accettazione incondizionata e senza riserva delle clausole di cui all'art. 1341 del Codice Civile contenute nel presente documento si intende soddisfatta mediante la doppia sottoscrizione prescritta in calce al contratto di appalto, o al modulo di accettazione delle clausole di cui al capitolato generale, che le richiama espressamente.